SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. **174.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonché i ricorsi amministrativi in materia di trasporti Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Calopezzati e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 11 dicembre 2000, n. 365. (Ordinanza n. 3134) . . . . Pag. 9

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 9 maggio 2001.

Approvazione del nuovo modello per la situazione dei conti dell'Istituto di emissione. . . . . Pag. 11

Ministero della sanità

DECRETO 1° marzo 2001.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 2001 . . . . Pag. 14

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vicol Ghemes Pavaloaie Sanda Alexandra del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . Pag. 18

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cretu Hepca Liliana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 18

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Orosanu Mihaela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Batacu Cochior Tereza del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 23 aprile 2001.

Riconoscimento alla dott.ssa Silvana Paola Bollo Gomez del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. . . . . Pag. 20

DECRETO 23 aprile 2001.

Riconoscimento alla dott.ssa Luppi Mondoni Paola Daniela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. . . . . Pag. 21

DECRETO 27 aprile 2001.

Istituzione del corso «pilota», a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative . . . . Pag. 21

DECRETO 8 maggio 2001.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico. . . . . Pag. 27

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 23 marzo 2001.

Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) . . . . Pag. 28

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Crotone. . . . . Pag. 29

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Cuneo . . . . Pag. 31

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Ferrara . . . . Pag. 32

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Ancona . . . . Pag. 34

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Asti. . . . . Pag. 36

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Chieti. . . . . Pag. 38

DECRETO 17 aprile 2001.

Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura. Pag. 39

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agroturistica Val Fondillo soc. coop. a r.l.», in Settefrati. Pag. 40

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Art. società cooperativa a r.l.», in Ceccano . . . . Pag. 40

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Ital-latte a r.l.», in Castro dei Volsci. . . . . Pag. 41

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.M.T.S. Coop.va movimentazioni trasporti e servizi a r.l.», in Frosinone. Pag. 41

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «L'Airone», in Taranto . . . . Pag. 42

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso nel museo archeologico di Palestrina e nell'annesso Santuario della Fortuna Primigenia . . . . Pag. 42

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso alla Galleria degli Uffizi di Firenze, in occasione di un evento culturale. Pag. 43

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso alla Galleria Palatina di Firenze, in occasione di un evento culturale. Pag. 43

DECRETO 9 febbraio 2001.

Determinazione del biglietto di ingresso nell'area archeologica del Porto di Traiano di Fiumicino . . . . Pag. 44

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso nella Pinacoteca di Brera di Milano . . . . Pag. 44

DECRETO 1º marzo 2001.

Autorizzazione, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2001, del progetto relativo alla partecipazione della Galleria di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola di Genova, nel progetto «Museum card» elaborato dal comune di Genova, d'intesa con le competenti soprintendenze per i Beni artistici e storici e ambientali e architettonici, mediante vendita di tre tipologie di carta museo . . . . Pag. 45

DECRETO 1º marzo 2001.

Istituzione del biglietto di ingresso nel museo dell'età neoclassica in Romagna presso il Palazzo Milzetti di Faenza. Pag. 45

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 11 aprile 2001.

Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie . . . . Pag. 46

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 7 maggio 2001.

Approvazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese . . . . Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 1º febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 19 giugno 1995, tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SARAS S.p.a. (Deliberazione n. 17/2001) . . . . Pag. 50

DELIBERAZIONE 1º febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 23 ottobre 1991, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la I.B.M. Semea S.r.l., ora I.B.M. Italia S.p.a. (Deliberazione n. 18/2001) . . . . Pag. 53

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Modifica della delibera CIPE 30 giugno 1999, recante nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Deliberazione n. 26/2001). Pag. 56

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2000. (Deliberazione n. 27/2001) . . . . Pag. 58

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 140/90 - Realizzazione del porto peschereccio di Cirò Marina - Variazione del quadro economico e proroga. (Deliberazione n. 28/2001). Pag. 59

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome per la stipula di convenzioni con le singole regioni per l'attuazione del progetto Euroformazione difesa. . . . . Pag. 60

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo Stato-regioni per lo sviluppo di attività di supporto alle politiche, alle strategie e alle scelte in termini di sviluppo sostenibile . . . . Pag. 62

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio . . . . Pag. 64

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione dei servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. . . . . . . Pag. 67

Agenzia delle entrate

DECRETO 3 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ostuni . . . . Pag. 68

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto de L'Assicuratrice italiana Danni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1848) . . . . Pag. 68

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 11 maggio 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del presidente della regione siciliana e dei deputati dell'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 24 giugno 2001. (Deliberazione n. 390/01/CPS) . . . . Pag. 69

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 18 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 17 maggio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 77

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortiron». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil». Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clevian». Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor». Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprivan». Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon Advance» Pag. 79

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levonelle» . . . . Pag. 79

Ente nazionale per l'aviazione civile: Regolamentazione tecnica . . . . Pag. 79

Regione Trentino-Alto Adige: Scioglimento della società «Consorzio acqua potabile Santa Margherita - Soc. coop. a r.l.», in Santa Margherita di Ala. . . . . Pag. 79

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata corrige riguardante il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2001). . . . . Pag. 80

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità, n. 95 del 28 marzo 2001, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2001) . . Pag. 80

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. **175.**

Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

01G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. **176.**

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

01G0236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. **177.**

Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

01G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. **178.**

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

01G0238

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. **174.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonché i ricorsi amministrativi in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, comma primo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Inserimento dell'articolo 1-*bis *nel decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* — 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.

2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.

4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.

5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.

6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresì recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di più regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.

7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:

a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e altre regioni viciniori.

b) la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera *a)*;

c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari.

8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa società il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnerà ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.

9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.

10. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario».

Art. 2.

Disposizioni in materia di beni

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles già di proprietà della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni già intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento è effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni».

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«lo Stato è esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale».

Art. 4.

Disposizioni in materia di archivi e documenti degli uffici statali inerenti le competenze delle province in materia di trasporti

1. Gli archivi e i documenti degli uffici statali inerenti le funzioni spettanti alle province in materia di trasporti ferroviari di interesse provinciale sono consegnati alle province stesse con le modalità previste dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Agli atti, contratti, formalità ed adempimenti previsti dal presente decreto si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

Art. 5.

Delega di funzioni in materia di accesso alla professione di trasportatore

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente»;

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «4-*bis*. È altresì delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità ed il rilascio del relativo attestato.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di ricorsi amministrativi

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. È delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto»;

«1-*ter*. È delegata altresì alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada:

a) avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;

b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province.»;

«1-*quater*. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia.»;

«1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

VISCO, *Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per Trentino-Alto Adige) è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1987, n. 527, (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1987, n. 301;

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente :

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Nota all'art. 1:

— Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) con le successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 20 *(Norme finanziarie)*. — 1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8 comma 2, lettera *a)*.

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal l° giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n. 59.

7-*bis.* I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 — 1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'ente ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. *Sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili delle linea ferroviaria Merano-Malles già di proprietà della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni già intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento è effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e successive modificazioni».*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle provincie autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimonio dello Stato e della Regione) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1973, n. 101;

Note all'art. 3:

— Per gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si vede nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

2. *Lo Stato è esonerato, anche ai fini dell'intavolazione ai sensi delle disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale».*

— Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove provincie) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1929, n. 91.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

«Art. 30. — Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia».

— Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato dal presente decreto, è riportato nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, *ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente.*

2. Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presie-

duti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera *c)*, primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

3. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera *b)*, primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessore ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo.

4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.

4-bis. *È altresì delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità ed il rilascio del relativo attestato».*

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9. — 1. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla Regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province.

"*1*-bis. *È delegata alle province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto".*

"*1*-ter. *È delegata altresì alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal codice della strada":*

a) *avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;*

b) *avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province;*

"*1*-quater. *Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal codice della strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia";*

"*1*-quinquies. *Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma"».*

01G0230

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Calopezzati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Calopezzati (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calopezzati (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Pontuale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calopezzati (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 marzo 2001, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1223/13.3/Gab. del 2 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calopezzati (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luigi Pontuale.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5365

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 11 dicembre 2000, n. 365. (Ordinanza n. 3134).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico predisposto dal servizio idrografico e mareografico nazionale d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR;

Visto l'art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge che ha disposto il finanziamento del programma per lire 50 miliardi da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (DSTN);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1998, con il quale si approva il programma e viene istituito il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della realizzazione del medesimo;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 6, che dispone l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione del programma e che autorizza la spesa di ulteriori 30 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che dispone che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'ANPA, il DSTN e il comitato tecnico sopracitato, sentite le regioni e le province autonome, predispone un programma per assicurare una adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale e che autorizza la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 ottobre 2000, con il quale è stato ricostituito il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della realizzazione del programma, nel quale sono rappresentati tutti i soggetti indicati dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000;

Visto gli esiti della riunione del comitato di cui al punto che precede tenutasi il 24 aprile 2001;

Vista la comunicazione del 2 maggio 2001, prot. n. 1567/A3PC - A3AMB del Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed in particolare il consenso espresso dalla Conferenza dei presidenti a che la regione Basilicata curi per conto delle regioni stesse la realizzazione del sistema dei centri funzionali necessario alla condivisione e messa in rete delle osservazioni idropluviometeorologiche delle reti regionali di monitoraggio, nonché il consenso espresso alla rapida attuazione da parte del Dipartimento della protezione civile del sistema osservativo dei radar meteorologici;

Vista la nota prot. n. 6575/7101 del 15 febbraio 2001; della regione Basilicata che accompagna il progetto preliminare della rete dei centri funzionali;

Visto il verbale del consiglio scientifico del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche relativo alla redazione di uno schema operativo di massima atto ad assicurare una adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ed il programma di copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi.

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, gli interventi previsti dal programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché gli interventi previsti dal programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici dal territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, sono dichiarati urgenti e indifferibili.

2. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17,19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

3. Per l'approvazione dei progetti è autorizzato il ricorso ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nei programmi che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. È autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di legge dell'indennità di esproprio.

Art. 2.

1. Per la realizzazione dei centri funzionali di cui al programma di potenziamento della rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico di cui all'articolo, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato, previa intesa con la regione interessata, a trasferire al soggetto attuatore, individuato nella regione Basilicata, le risorse occorrenti, per la progettazione e per le realizzazioni che saranno via via disposte sulla base delle convenzioni di cui al comma successivo, a valere sulle disponibilità di cui alle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, nel limite di lire 17 miliardi.

2. Le modalità di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra le regioni, il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, il Dipartimento della protezione civile e la regione Basilicata.

3. Le somme di cui al comma 1, sono iscritte in apposito capitolo di bilancio della regione Basilicata. La medesima regione, quale soggetto attuatore degli interventi di cui al comma 1, trasmette al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e su eventuali necessità di rimodulazione.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) e per esso il centro di ricerca interuniversitario in monitoraggio ambientale (CIMA) delle Università degli studi di Genova e della Basilicata, provvede alla stesura del progetto definitivo atto ad assicurare un'adeguata copertura del territorio nazionale tramite radar meteorologici, d'intesa con le regioni, rappresentate dal coordinamento interregionale dei servizi meteorologici (CISM), nonché con il comitato tecnico di indirizzo e coordinamento per la realizzazione del programma di potenziamento delle rete di monitoraggio idropluviometrico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1998 e ricostituito con decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 ottobre 2000.

2. Il progetto terrà in debita considerazione le installazioni oggi esistenti e quelle previste sul territorio nazionale e negli Stati confinanti e identificherà le nuove installazioni da ritenere prioritarie, alle quali dare attuazione nel limite di spesa complessivo previsto

dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi.

3. Il progetto definitivo, corredato dai documenti necessari all'indizione di gara pubblica per la fornitura, sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'esecuzione della gara stessa. Il CIMA fornirà al Dipartimento della protezione civile assistenza specialistica in tutte le fasi di esecuzione della gara nonché nelle fasi di alta sorveglianza, direzione lavori e collaudo delle strutture e del loro ottimale funzionamento. Per tutta la durata del periodo di progettazione, esecuzione della gara, realizzazione del sistema e gestione dello stesso per ventiquattro mesi a partire dalla data di positivo collaudo del sistema, il CIMA metterà a disposizione del Dipartimento della protezione civile due unità di personale specializzato.

4. Il CIMA, per le attività di cui sopra, potrà avvalersi di collaborazioni esterne acquisite anche presso laboratori o istituti scientifici italiani o stranieri qualificati nel settore.

5. Al relativo onere, fissato complessivamente in lire 2,4 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, mediante la stipula di apposita convenzione tra il Dipartimento della protezione civile e il centro di ricerca interuniversitario di monitoraggio ambientale (CIMA).

Art. 4.

1. Alle regioni che dispongono di radar operativi qualificati ad essere integrati nella rete di copertura con radar meteorologici del territorio nazionale, sono trasferiti, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000, lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, ai fini della manutenzione, gestione, innovazione tecnologica ed eventuali riallocazioni dei sistemi radar di loro proprietà.

2. Le modalità di attuazione del piano degli interventi di cui al comma precedente sono definite sulla base di apposita convenzione sottoscritta tra le regioni e il dipartimento della protezione civile, sentito il CIMA.

3. Le somme di cui al comma 1, sono trasferite in apposito capitolo di bilancio delle regioni destinatarie. Le medesime regioni, quali soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi medesimi.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, si applicano agli ulteriori interventi urgenti di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, inclusi nel programma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1999 e agli artt. 6 e 7 della legge n. 365/2000, e successive modificazioni, ancorché finanziati con fondi comunitari o di amministrazioni ed enti pubblici.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A5428

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 maggio 2001.

Approvazione del nuovo modello per la situazione dei conti dell'istituto di emissione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 maggio 1999;

Vista la nota n. 00103880 del 13 aprile 2001 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'istituto di emissione, in sostituzione del mod. 2 ContGen attualmente in essere, per adattarlo alla Guideline ECB/2000/18;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'istituto di emissione (mod. 2 ContGen) da trasmettere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lo schema riportato in allegato sarà adottato a partire dalla situazione dei conti al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE DEI CONTI

ATTIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 ORO E CREDITI IN ORO		
2 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
2.1 crediti verso FMI		
2.2 titoli (non azionari)		
2.3 conti correnti e depositi		
2.4 operazioni temporanee		
2.5 altre attività		
3 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
3.1 controparti finanziarie		
3.1.1 titoli (non azionari)		
3.1.2 operazioni temporanee		
3.1.3 altre attività		
3.2 Pubbliche Amministrazioni		
3.3 altre controparti		
4 CREDITI VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 crediti verso Banche Centrali dell'UE non rientranti nell'Area Euro		
4.2 titoli (non azionari)		
4.3 altri crediti		
5 RIFINANZIAMENTO A ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVO A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
5.1 operazioni di rifinanziamento principali		
5.2 operazioni di rifinanziamento a più lungo termine		
5.3 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
5.4 operazioni temporanee di tipo strutturale		
5.5 operazioni di rifinanziamento marginale		
5.6 crediti connessi a richieste di margini		
6 ALTRI CREDITI VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
7 TITOLI EMESSI DA RESIDENTI NELL'AREA EURO (non azionari)		
8 CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 partecipazione al capitale della BCE		
9.2 crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla BCE		
9.3 altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE ATTIVITA'		
11.1 cassa		
11.2 fondo di dotazione dell'UIC		
11.3 investimenti a fronte di riserve, accantonamenti e fondi (incluse azioni)		
11.4 immobilizzazioni immateriali		
11.5 oneri pluriennali		
11.6 immobilizzazioni materiali (al netto dei fondi di ammortamento)		
11.7 ratei e risconti		
11.8 diverse		
12 SPESE DELL'ESERCIZIO		
Totale		
13 CONTI D'ORDINE		

IL GOVERNATORE

AL ....

PASSIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE		
2 PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVE A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
2.1 conti correnti (inclusa riserva obbligatoria)		
2.2 depositi *overnight*		
2.3 depositi a tempo determinato		
2.4 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
2.5 depositi relativi a richieste di margini		
3 ALTRE PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
4 PASSIVITA' VERSO ALTRI RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 Pubblica Amministrazione		
4.1.1 disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria		
4.1.2 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato		
4.1.3 altre passività		
4.2 altre controparti		
5 PASSIVITA' VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
5.1 debiti verso Banche Centrali dell'UE non rientranti nell'Area Euro		
5.2 altre passività		
6 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
6.1 controparti finanziarie		
6.2 Pubbliche Amministrazioni		
6.3 altre controparti		
7 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
7.1 depositi e conti correnti		
7.2 altre passività		
8 ASSEGNAZIONI DI DSP DA PARTE DEL FMI		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 passività per *promissory-notes* a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE		
9.2 altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE PASSIVITA'		
11.1 vaglia cambiari		
11.2 servizi di cassa		
11.3 ratei e risconti		
11.4 diverse		
12 ACCANTONAMENTI		
12.1 fondi rischi specifici		
12.2 accantonamenti diversi per il personale		
13 CONTI DI RIVALUTAZIONE		
14 FONDO RISCHI GENERALI		
15 CAPITALE E RISERVE		
15.1 capitale sociale		
15.2 riserve ordinaria e straordinaria		
15.3 altre riserve		
16 SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE *ovvero* UTILE NETTO DA RIPARTIRE		
17 RENDITE DELL'ESERCIZIO		
Totale		
18 CONTI D'ORDINE		

IL RAGIONIERE GENERALE

01A5366

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° marzo 2001.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini e bufalini infetti di leucosi bovina enzootica per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazioNe della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 marzo 2000) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 2000 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2001 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 23808 del 30 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, già confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1° gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1° gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1° gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in L. 693.000 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in L. 1.270.000 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti di brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2001 in L. 175.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi a leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 1° marzo 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 288

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di £. 663.000		Indennità spettante nella misura massima di £. 1.216.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti libro genealogico	Non iscritti libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	222.000	174.000	407.000	332.000
VITELLONE				
maschio	//..	201.000	//	332.000
femmina	439.000	350.000	811.000	663.000
MANZO				
maschio	//	226.000	//	332.000
femmina	608.000	477.000	1.112.000	913.000
BUE	//	174.000	//	332.000
VACCA				
di età non superiore a 8 anni	663.000	552.000	1.216.000	1.000.000
di età superiore a 8 anni	551.000	453.000	1.016.000	831.000
TORO	247.000	201.000	407.000	332.000

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di £. 693.000		Indennità spettante nella misura massima di £. 1.270.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti libro genealogico	Non iscritti libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	233.000	183.000	426.000	346.000
VITELLONE (BUFALO)				
maschio	//	209.000	//	346.000
femmina	458.000	365.000	847.000	693.000
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	236.000	//	346.000
femmina	633.000	499.000	1.161.000	954.000
BUE (BUFALO)	//	183.000	//	346.000
VACCA (BUFALO)				
di età non superiore a 8 anni	693.000	577.000	1.270.000	1.042.000
di età superiore a 8 anni	575.000	472.000	1.061.000	867.000
TORO (BUFALO)	258.000	209.000	426.000	346.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953

01A5367

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vicol Ghemes Pavaloaie Sanda Alexandra del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vicol Ghemes Pavaloaie Sanda Alexandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esecizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) della sig.ra Vicol Ghemes Pavaloaie Sanda Alexandra nata a Dresda (Germania) il giorno 19 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vicol Ghemes Pavaloaie Sanda Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5394

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cretu Hepca Liliana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cretu Hepca Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esecizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) della sig.ra Cretu Hepca Liliana nata a

Puiesti (Romania) il giorno 8 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cretu Hepca Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5396

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Orosanu Mihaela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Orosanu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Pediatrie conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) della sig.ra Orosanu Mihaela nata a Birlano (Romania) il giorno 13 novembre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Orosanu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5315

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Batacu Cochior Tereza del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Batacu Cochior Tereza ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola sanitaria «S. F. Josif» di Bucarest (Romania) della sig.ra Batacu Cochior Tereza nata a Bacau (Romania) il giorno 7 agosto 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Batacu Cochior Tereza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A5316

DECRETO 23 aprile 2001.

Riconoscimento alla dott.ssa Silvana Paola Bollo Gomez del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Silvana Paola Bollo Gomez ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dall'Università di Santiago (Cile) in data 5 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che disciplinano il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio della professione, ed in particolare per le professioni sanitarie;

Sentito il parere della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001

Considerato che l'esercizio professionale dell'odontoiatria è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 5 novembre 1996 dall'Università di Santiago (Cile) alla dott.ssa Silvana Paola Bollo Gomez, nata a Santiago del Cile il 20 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Silvana Paola Bollo Gomez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A5249

DECRETO 23 aprile 2001.

Riconoscimento alla dott.ssa Luppi Mondoni Paola Daniela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Luppi Mondani Paola Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologo» rilasciato dall'Università Centrale del Venezuela in data 12 dicembre 1994;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislatvo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che disciplinano il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio della professione, ed in particolare per le professioni sanitarie;

Sentito il parere della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Considerato che l'esercizio professionale dell'odontoiatria è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologo» rilasciato in data 12 dicembre 1994 dall'Università Centrale del Venezuela alla dott.ssa Luppi Mondoni Paola Daniela, nata a Caracas (Venezuela) il 20 aprile 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Luppi Mondoni Paola Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A5250

DECRETO 27 aprile 2001.

Istituzione del corso «pilota», a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 recante «Approvazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000», con particolare riguardo al relativo obiettivo IV, laddove è previsto il traguardo del miglioramento dell'assistenza erogata alle persone che affrontano la fase terminale della vita;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che prevede tra l'altro l'adozione di un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione o provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999 con il quale è stato adottato il «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999 con il quale è stato istituito il Comitato per lo studio delle problematiche relative all'erogazione di cure palliative al quale e stata assegnata la definizione di un progetto di formazione degli operatori per le cure palliative;

Preso atto dell'accordo raggiunto, nella seduta del 19 aprile 2001, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in tema di linee guida sulla realizzazione delle attività

assistenziali concernenti le cure palliative, nelle quali si fa riferimento all'istituzione di un corso sperimentale di formazione per dirigenti dell'Unità di cure palliative;

Ritenuto, altresì, di prevedere la istituzione di un corso «pilota», a carattere nazionale, di alta qualificazione in cure palliative per il personale con responsabilità di direzione di strutture di cure palliative, affidandone l'organizzazione e la gestione all'Istituto superiore di sanità secondo le indicazioni della Direzione generale studi, documentazione sanitaria e comunicazione ai cittadini;

Ritenuto, per l'organizzazione di tali corsi, di far riferimento al *curriculum* essenziale italiano per le cure palliative, predisposto dal Comitato per lo studio delle problematiche relative all'erogazione di cure palliative;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità, di concerto con la Direzione generale studi, documentazione sanitaria e comunicazione ai cittadini del Ministero della sanità, organizza e realizza un corso «pilota», a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative.

2. Gli obiettivi didattici dell'insegnamento teorico e dell'addestramento pratico del corso sono quelli indicati nel *curriculum* essenziale italiano per le cure palliative, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Ogni corso ha la durata di 160 ore per la parte teorica, più un tirocinio di 80 ore ed è aperto ad un numero massimo di 30 iscritti per ciascuna edizione.

2. Si prevedono tre edizioni entro il 2001.

Art. 3.

Sono ammessi alla frequenza dei corsi:

a) medici dirigenti con responsabilità di direzione di strutture complesse di cure palliative;

b) medici in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia da almeno sette anni ed aventi i seguenti requisiti:

una specializzazione nell'area medico-chirurgica;

l'attestato di partecipazione ad un corso formativo in «Medicina palliativa» o «Cure palliative» di almeno 80 ore, tenuto da Istituzioni pubbliche, Università, Agenzie private o Società scientifiche per le «Cure palliative»;

la certificazione di attività di servizio, di almeno 3 anni con mansioni prevalenti per le cure palliative, espletata in reparti o servizi del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero in servizi anche del circuito privato e privato sociale convenzionato, dedicati alle «Cure palliative», in cui sia documentabile analogo impegno lavorativo prestato continuativamente per almeno 5 anni.

Art. 4.

1. La Direzione generale studi, documentazione sanitaria e comunicazione ai cittadini del Ministero della sanità istituisce, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, un Comitato di progetto del corso con competenze di didattica in medicina plliativa, e di formazione dell'adulto. Detto Comitato ha il compito di sviluppare gli obiettivi didattici identificati dal *curriculum* essenziale allegato, definire gli standard di qualità del programma, della documentazione, dei metodi didattici, dei sistemi di valutazione iniziali e in itinere e di indicare i componenti del corpo docente della fase teorica (160 ore).

2. L'Istituto superiore di sanità istituisce un apposito Comitato organizzatore con rappresentanti della Direzione generale studi, documentazione sanitaria e comunicazione ai cittadini del Ministero della sanità e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che ospiteranno il tirocinio. Detto Comitato ha il compito di selezionare le domande di partecipazione ai corsi sulla base dei criteri di cui al precedente art. 3, tenendo presente un criterio di rappresentatività regionale, di indentificare le sedi, definire i tempi dell'insegnamento teorico e del tirocinio, di indicare i componenti del corpo docente del tirocinio (80 ore), di valutare l'impatto sull'attività professionale dopo otto mesi dal termine del corso attraverso esame finale consistente nella discussione di un progetto di cure palliative nella propria sede di lavoro. Il superamento di questo esame dà diritto alla certificazione.

Art. 5.

1. Il corpo docente, costituito da tutor, insegnanti ed esperti, deve essere in possesso di particolari competenze nelle varie materie indicate nel *curriculum* essenziale di cui all'art. 1, comma 2.

2. Ai membri del Comitato di progetto e del corpo docente per la parte teorica sono corrisposti i compensi stabiliti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2000, n. 85) con imputazione di competenza sull'art. 113 del bilancio di previsione dell'Istituto superiore di sanità. Con i medesimi fondi si fa fronte alle altre spese connesse all'organizzazione della parte teorica del corso, ivi comprese le spese per rimborso delle spese di missione dei membri esterni.

3. L'onere presunto per l'anno finanziario 2001 è quantificato in L. 300.000.000 per le tre edizioni del corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO

Curriculum ESSENZIALE ITALIANO PER LE CURE PALLIATIVE

Moduli	Obiettivi
1. Cure palliative e malato terminale	*Definizioni e glossario delle cure palliative* Illustrare principi e finalità delle Cure palliative facendo riferimento ai documenti ministeriali Definire i concetti di malattia terminale, cure palliative e hospice Elencare i criteri per identificare una persona come malato terminale Elencare i criteri per identificare la fase terminale di malattia Conoscere le principali malattie cronico-evolutive in cui sono applicabili le cure palliative
	Storia della cure palliative Illustrare l'evoluzione dell'assistenza ai malati terminali nella sanità italiana Illustrare le forme di hospice esistenti nel mondo
	Attuazione delle cure palliative in vari paesi Elencare i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli del programma hospice
	Qualità di vita e strumenti di valutazione Discutere il concetto di qualità di vita Illustrare i principali strumenti per valutare la qualità di vita di un malato terminale
	Protocolli in medicina palliativa Illustrare i principali protocolli clinici utilizzata nelle cure palliative
	Leggi e norme sulle cure palliative Elencare le normative recenti relative al programma hospice e alle Unità operative di Cure palliative (UOCP)
2. Problemi clinici	*Processo di malattia delle patologie terminali* Illustrare i criteri per la sospensione delle terapie causali
	Criteri prognostici Illustrare i fattori prognostici di sopravvivenza per le malattie terminali
	Patologie preesistenti e concomitanti Illustrare i criteri di trattamento delle patologie preesistenti e concomitanti nel malato terminale
	Dolore totale Discutere il concetto di dolore totale nelle malattie terminali
	Problemi legati ai sintomi Indicare gli obiettivi della cura nel malato terminale Illustrare i principali strumenti di valutazione dei sintomi Elencare i sintomi più frequenti nel malato terminale
	Gestione delle crisi in ospedale e a domicilio Illustrare le principali emergenze che possono occorrere nel trattamento del malato terminale (soffocamento, emorragia, compressione midollare, fratture, convulsioni, ipercalcemia, occlusione della cava superiore, break-through pain) Descrivere il processo decisionale per affrontare una situazione di emergenza a domicilio
	Il processo del morire Elencare le principali cause di morte Descrivere i cambiamenti fisici, psicologici e comportamentali del morente Individuare i farmaci da sospendere e le vie di somministrazione da usare nel morente
3. Trattamenti palliativi	*Principi di terapia dei sintomi* Descrivere i principi di somministrazione dei farmaci nelle cure palliative
	Farmacologia Illustrare indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali dei principali farmaci utilizzati nelle cure palliative
	Terapia del dolore Approfondire le conoscenze sulla fisiopatologia del dolore Indicare i criteri di distinzione tra dolore acuto e cronico Indicare i criteri di valutazione del dolore cronico nel malato terminale Indicare gli obiettivi della cura del dolore nel malato terminale Descrivere lo schema di trattamento del dolore cronico (da cancro) proposto dall'OMS Indicare le principali cause di insuccesso nel controllo del dolore Riferire i criteri di rivalutazione dei casi di dolore persistente Discutere le indicazioni alla rotazione degli oppioidi

Moduli	Obiettivi
	Trattamento degli altri sintomi Descrivere le cause dei problemi respiratori nel malato terminale Approfondire le conoscenze sulle modalità per ridurre tosse e dispnea nel malato terminale Illustrare le principali cause di disidratazione nel malato terminale e i suoi effetti Illustrare le modalità di prevenzione e trattamento di nause e vomito Approfondire le conoscenze su prevenzione e trattamento di stipsi e occlusione intestinale Descrivere cause e trattamento del delirio nei malati terminali
	Impiego palliativo di trattamenti causali Illustrare le indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali di radioterapia, chemioterapia, chirurgia palliativa
	Nutrizione e alimentazione Descrivere i problemi che compromettono alimentazione nel malato terminale Discutere indicazioni e controindicazioni della nutrizione enterale e parenterale nei malati terminali
	Fisioterapia Illustrare le indicazioni a trattamenti riabilitativi nel malato terminale Conoscere l'indicazione all'uso dei mezzi fisici, di ausili e ortesi nelle cure palliative
	Tecnologia nelle cure palliative Discutere le indicazioni delle tecniche invasive nelle cure palliative Illustrare le indicazioni all'infusione sottocutanea continua, le precauzioni e le principali incopatibilità nell'impiego dei farmaci usati
	Terapie complementari Discutere l'utilizzo di metodi relazionali impiegati in esperienze hospice (musicoterapia, arteterapia, terapia occupazionale, psicomotricità, touch-therapy)
4. Comunicazione	*Informazione, comunicazione, relazione* Distinguere tra informazione e comunicazione Illustrare le peculiarità della comunicazione verbale e non verbale Individuare tra le modalità di risposta verbale quella che favorisce la comunicazione
	Dare cattive notizie Descrivere il protocollo di Buckman per le cattive notizie
	Relazione d'aiuto e accompagnamento Definire le caratteristiche di una relazione d'aiuto Applicare tecniche di counselling alla relazione col malato e i familiari
5. Aspetti psicologici	*La famiglia* Descrivere le caratteristiche di una famiglia idonea e non idonea all'assistenza domiciliare Descrivere modalità e obiettivi dell'integrazione dei familiari nell'équipe di cure palliative Definire le modalità operative e gli obblighi del primo incontro coi familiari Illustrare i cambiamenti provocati nella famiglia dalla presenza di un malato terminale
	Il contesto sociale Discutere il ruolo delle reti di supporto non istituzionali (reti amicali, gruppi di self-help) nell'assistenza al malato terminale
	Riunioni di supervisione Illustrare indicazioni, e scopi delle riunioni di supervisione d'équipe
	Stress e burn-out Identificare le cause principali di stress e burn-out negli operatori delle équipe di cure palliative Identificare le manifestazioni di insorgenza di stress e burn-out Descrivere le strategie per contollare lo stress
6. Lavoro d'équipe	*Dinamiche di gruppo* Individuare le modalità di interazione dei componenti di una èquipe di cure palliative, le principali difficoltà di relazione e gli strumenti per affrontarle Illustrare gli stili di conduzione di una équipe Attuare processi di negoziazione e risoluzione di conflitti
	Processo decisionale d'équipe Illustrare il processo decisionale in una riunione d'équipe Descrivere le caratteristiche di un approccio per problemi Illustrare indicazioni e scopi delle riunioni eterocentrate

Moduli	Obiettivi
	Auditing e valutazione del lavoro d'équipe Discutere il concetto di «qualità delle cure» Illustrare i metodi per identificare errori e problemi nella pianificazione delle cure Descrivere gli strumenti di valutazione dell'assistenza a malato e famiglia
7. Bioetica e diritto	*Principi di etica* Definire i principi di autonomia, benevolenza, non maleficenza e giustizia Applicare i principi etici alla soluzione di conflitti specifici delle cure palliative (sedazione, alimentazione/idratazione) Applicare un protocollo standardizzato per la soluzione di problemi etici *Norme deontologiche* Identificare la differenza tra problemi etici, giuridici e deontologici Discutere gli articoli del codice deontologico inerenti alle problematiche di fine vita *Consenso informato* Discutere il modo per attuare un consenso informato nelle cure palliative *Trattamenti proporzionati e futilità* Definire i concetti di mezzi proporzionati e sproporzionati Definire il concetto di trattamento futile *Abbandono, accanimento, eutanasia* Definire i concetti di doppio effetto, suicidio assistito, eutanasia Definire i concetti di abbandono ed accanimento *Direttive anticipate* Definire cosa s'intende per living will e giudizio sostitutivo Applicare una strategia decisionale quando il paziente non è competente
8. Antropologia	*Qualità di morte* Discutere il concetto di qualità di morte Discutere le questioni relative ai «diritti del morente» Illustrare il divario tra il modo corrente del morire in Italia e la «morte desiderata» *Morte propria e morte dell'altro* Riflettere sui propri atteggiamenti verso la morte Riconoscere l'esistenza di concezioni alternative di «buona morte» *Lutto e cordoglio* Definire i concetti di lutto e cordoglio Identificare strategie per prevenire il lutto patologico *Morte appropriata* Discutere i criteri per una «morte appropriata» *Accompagnamento spirituale* Distinguere tra spiritualità e religiosità Discutere il ruolo dell'operatore nell'accompagnamento spirituale *Rituali e simboli in diverse culture* Individuare miti, riti e simboli nei comportamenti verso la morte Riconoscere le differenze nell'intendere il morire e la morte nelle diverse culture
9. Organizzazione dei servizi	*I programmi Hospice* Illustrare le modalità di realizzazione del movimento hospice facendo riferimento alle recenti normative *Cure palliative in ospedale e day hospice* Conoscere le modalità di erogazione delle cure palliative nelle strutture di degenza e il regime di ricovero a ciclo diurno *Distretto e assistenza domiciliare integrata* Conoscere le modalità di erogazione delle cure palliative nei servizi territoriali *Indicatori e standard di qualità* Illustrare gli indicatori di qualità utilizzati nelle cure palliative Riconoscere i problemi chiave nel valutare l'efficacia e nel definire gli standard di qualità nelle cure palliative Definire gli ambiti strategici su cui orientare i sistemi di qualità delle prestazioni Individuare criteri organizzativi e strumenti per promuovere la qualità dell'assistenza Costruire sistemi di comunicazione per la customer satisfaction

Moduli	Obiettivi
	Associazioni non profit e volontariato Descrivere il ruolo del volontariato nell'assistenza ai malati terminali Precisare gli scopi delle associazioni no-profit nelle cure palliative *Integrazione con i Servizi socio-assistenziali* Conoscere le modalità di attivazione della parte sociale delle rete di assistenza ai malati terminali
10. Management	*Reclutamento e selezione del personale* Illustrare le possibilità e le strategie di reclutamento interno ed esterno per il personale delle UOCP Identificare i criteri di selezione per il personale delle UOCP Programmare l'inserimento del personale nelle UOCP Gestire strumenti per la motivazione di grandi e piccoli gruppi Impostare sistemi di valutazione e sistemi premianti *Gestione di un hospice* Saper effettuare analisi e programmazione organizzativa dell'hospice Impostare l'organizzazione del lavoro per progetti Progettare soluzioni organizzative per favorire l'integrazione e la collaborazione tra le diverse figure professionali Impostare un sistema informativo finalizzato alla gestione operativa Sviluppare meccanismi di comunicazione esterna (associazione di malati, associazioni professionali, rappresentanze sindacali, università e centri di formazione e ricerca...) *Differenze fra problemi clinici e gestionali* Attuare il percorso di problem solving e decision making *Sistemi di budget* Illustrare le modalità di controllo economico e gestionale in sanità Illustrare le modalità di funzionamento della contabilità dei costi Discutere dell'allocazione della responsabilità economica *Metodi di ricerca di fondi* Individuare strategie di integrazione dei fondi istituzionali
11. Ricerca	*Ricerca clinica* Descrivere i campi principali della ricerca clinica in hospice Illustrare i problemi (etici, metodologici) sollevati dalla ricerca clinica sul malato terminale *Ricerca psicosociale* Descrivere i campi principali della ricerca psicosociale in hospice *Ricerca epidemiologica* Descrivere i campi principali della ricerca epidemiologica in hospice Discutere i metodi di preparazione di un protocollo di ricerca, di gestione di budget
12. Formazione	*Analisi di bisogni di formazione* Descrivere i metodi per individuare i bisogni di formazione consapevoli e inconsapevoli *Scelta di obiettivi adattati ai discenti* Selezionare dal curriculum base gli obiettivi rispondenti ai bisogni di formazione *Metodi di formazione nelle cure palliative* Saper utilizzare i metodi adatti alla didattica per piccoli e grandi gruppi *Progettazione della formazione* Individuare le risorse e le soluzioni organizzative per l'insegnamento teorico Individuare le risorse e le soluzioni organizzative per l'insegnamento clinico (tirocinio) *Valutazione della formazione* Applicare i metodi per valutare la soddisfazione dei discenti Applicare i metodi per valutare la ricaduta organizzativa della formazione *Formazione dei formatori* Promuovere l'acquisizione di capacità didattiche e tutoriali nel personale della UOCP

01A5415

DECRETO 8 maggio 2001.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso, in data 26 maggio 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 29 dicembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadacere a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari debbono essere eseguite presso le due sale operatorie 3 e 4 del blocco operatorio del padiglione chirurgie, del presidio ospedaliero dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Valfrè dott. Carlo, dirigente medico secondo livello - Responsabile dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Canola dott. Raffaele, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Ius dott. Paolo, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Masat dott. Mauro, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Cesari dott. Francesco, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Frugoni dott. Carlo, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Rocco dott. Francesco, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Salvador dott. Loris, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Tamari dott. Wadih, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Ganassin dott. Lorenzo, dirigente medico secondo livello, responsabile dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Sogaro dott. Filippo, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Galeazzi dott. Edoardo, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Toffon dott. Arnaldo, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Bocchi dott. Fabiano, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Doro dott. Stefano, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso;

Guerra dott. Marco, dirigente medico primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il dirigente dell'ufficio: BALLACCI

01A5416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 marzo 2001.

Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 75, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta una disciplina intesa a favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani dipendenti del settore privato;

Vista la tabella *B* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia di requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;

Ritenuto, ai sensi del comma 6 del citato art. 75, di stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo stesso, rinviando ad altro decreto quelle di attuazione delle norme di cui al comma 5;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° aprile 2001, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità di cui alle norme in premessa, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed alle forme sostitutive della medesima.

2. A tale fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni, ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia qualora intervenga prima della scadenza del biennio, e stipulare con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.

3. I lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al presente decreto, devono darne comunicazione al competente istituto previdenziale allegando:

copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata di almeno due anni a decorrere dalla prima «finestra» di pensionamento utile prevista dalla normativa vigente;

dichiarazione, da rendere in contemporanea al datore di lavoro, di rinuncia alla copertura contributiva per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l'accesso al pensionamento per il medesimo periodo.

4. L'obbligo del versamento contributivo viene meno per il datore di lavoro in corrispondenza dell'erogazione della retribuzione scaturente dal contratto di cui al comma 3.

Art. 2.

1. La facoltà di rinuncia può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni e comunque non oltre il compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Art. 3.

1. Nei confronti dei lavoratori che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente decreto, il diritto alla pensione di anzianità decorre dal mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, ed il trattamento viene liquidato nella misura maturata alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità sulla base dei criteri di calcolo vigenti alla stessa data. L'importo così calcolato è corrisposto maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.

2. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento pensionistico si ripristina a far tempo dal primo giorno del mese successivo all'estinzione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 331

01A5387

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Crotone.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 24 del 12 marzo 2001 con la quale la provincia di Crotone designa la dott.ssa Angela Megna e l'arch. Filomena Mustacchio rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Angela Megna e dell'arch. Filomena Mustacchio, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Crotone;

Decreta:

La dott.ssa Angela Megna e l'arch. Filomena Mustacchio sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Angela Megna.

Professione: medico pediatra.

Laureata in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Pisa nel 1972 con la votazione di 102/110, discutendo la tesi su «oligoartriti infantili». Nel 1972 abilitata all'esercizio della professione.

Specialista in clinica pediatrica.

Specialista in puericultura e dietetica infantile.

Aiuto pediatra per molti anni presso l'ospedale civile di Crotone.

Attualmente esercita la professione in qualità di pediatra di base.

Docente per molti anni di pediatria-puericultura e malattie infettive nella scuola per infermieri professionali dell'ospedale civile di Crotone.

Docente di pediatria nella scuola della croce rossa di Crotone.

Ha eseguito lavori di gruppi scientifici eseguiti presso il reparto di pediatria dell'ospedale civile di Crotone tra cui: considerazioni sulle variazioni dello stato di nutrizione sui bambini ricoverati nella divisione di pediatria a distanza di quindici anni.

Rivisione clinico-statistica su 62 casi di Schonlein-Henoch (P.S.H) dal 1974 al 1986.

Nel 1991 è stata eletta consigliere nel distretto scolastico n. 4 di Crotone, rivestendo la carica di presidente della commissione «medicina scolastica».

Nel 1997 è stata eletta consigliere nel 1° consiglio scolastico provinciale, rivestendo la carica di presidente della commissione «rapporti interistituzionali».

Nel 1995 è stata eletta consigliere provinciale.

Ha rivestito la carica di presidente della commissione provinciale per le pari opportunità dal 7 maggio 1997 fino al 13 giugno 1999.

Ha istituito nelle scuole di Crotone e del comprensorio il 1° concorso sulle pari opportunità.

Ha avviato nella provincia di Crotone il centro per l'imprenditorialità giovanile e lo sportello donna.

Ha effettuato una ricerca scientifica sulla condizione della donna sul mercato del lavoro e sulla domanda e offerta nel campo dei servizi socio-sanitari.

Ha aderito all'osservatorio donna promosso dal Ministero per le pari opportunità.

Ha aderito in qualità di presidente della commissione provinciale per le pari opportunità al progetto PASS ID 3 per il potenziamento delle pari opportunità negli enti locali.

Dal 1° ottobre 1999 ad oggi è consulente del presidente della provincia (determina presidenziale n. 21 del 1° ottobre 1999) con particolare riferimento ai servizi rivolti alla persona, ai bisogni reali di base delle persone che vivono situazioni di disagio, ai servizi integrati di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, a prevenire l'emarginazione ed alla progettazione integrata su aree territoriali deboli finalizzata allo sviluppo della coesione e del benessere sociale, nonché studi e progettazione finalizzati alle pari opportunità tra uomo e donna.

In ottemperanza all'incarico di cui sopra ha presentato e realizzato, in parte, i sottoelencati progetti:

1) la responsabilità della scuola di fronte alla violenza sui minori (realizzato);

2) «il Ludobus» per un servizio educativo itinerante (in itinere).

SCHEDA INFORMATIVA

Cognome: Mustacchio Filomena.

Laurea: architettura 1979.

Sede Universitaria: «La Sapienza» di Roma.

Iscritta albo professionale: ordine architetti di Catanzaro dal 1982, all. 1.

Numero iscrizione all'albo professionale: ordine architetti di Crotone n. ...... all. 2.

Iscrizioni professionali:

albo consulenti tecnici presso il tribunale di Crotone;

albo regionale dei collaudatori tecnici (B.U.R. n. 77 del 19 luglio 1995);

albo CNEAI (Collegio internazionale degli esperti architetti sezione italiana);

corso di formazione per la sicurezza nei cantieri edili ai sensi delle leggi n. 626/1994, n. 242/1996 e n. 494/1996 e successive modificazioni;

abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica (1984).

Cariche:

presidente della cooperativa S. Venere (artigianato artistico - 1990);

presidene della cooperativa Art & Design (artigianato artistico e tessile 1998);

responsabile regionale CNEAI per la formazione permanente (1993), all. 3;

responsabile provinciale ENTEL-MCL (1999), all. 4.

Attestati e riconoscimenti:

terzo festival della memoria collettiva (1990), all. 5;

onorificenza al merito della Repubblica italiana (1994), all. 6;

attestato formazione imprenditorialità femminile;

diffusione delta cultura managerlale nel settore industriale (1991), all. 66;

come gestire una piccola e media impresa industriale (1990), all. 67.

Impegno socio-politico in favore delle problematiche femminili:

fondatrice dell'Università della terza età di Crotone 1986, all. 7;

direttrice dei corsi dell'Uuniversità della terza età 1986;

responsabile gruppo teatro-scuola dell'Università terza età;

presidente provinciale movimento cristiano lavoratori (MCL 1995);

presidente regionale movimento cristiano lavoratori (MCL 1996), all. 8;

componente del comitato regionale movimento femminile (DC 1993), all. 9;

responsabile del movimento politico donne popolari provincia di Crotone 1995, all. 10;

promotrice del Forum delle donne dell'Ulivo (1996), all. 11;

componente del comitato provinciale P.P.I. (1996), all. 12, 13, 14;

componente del gruppo di lavoro Progetto donna (1993), all. 15;

componente della prima commissione alle pari opportunità del comune di Crotone 1993;

componente della prima commissione provinciale alle pari opportunità (1998), all. 16;

componente della seconda commissione provinciale alle pari opportunità (1999), all. 17;

candidata al consiglio comunale 1992, all. 18 e seguenti;

candidata al consiglio provinciale 1996;

candidata al consiglio regionale 1996.

Impegno culturale:

relatrice in incontri e dibattiti sulla condizione femminile;

la donna nell'enciclica «*Laborem exercens*» (1984 Crotone);

condizione e prospettive della donna in Calabria (Catanzaro 1989), all. 18;

l'inserimento della donna nel processo di sviluppo dell'agricoltura calabrese (Crotone 1990), all. 19;

arte nei mestieri del passato (artigianato artistico femminile Crotone 1990), all. 20;

la condizione dell'anziano nel comprensorio Crotonese (Cirò 1986);

tutto quello che si deve fare per non invecchiare (Crotone 1992), all. 21;

rapporto tra generazioni e ruolo dell'anziano nella società (Crotone 1999), all. 22 e 23;

anziani e disagio sociale (Crotone 1999), all. 24;

donna ed istituzioni (Crucoli 1996), all. 25;

pari opportunità: realtà o utopia nell'Universo donna (Rocca di Neto 1999), all. 26;

indennità e differenze (Belvedere Spinello 2000), all. 27;

l'artigianato artistico e opportunità di lavoro per la donna calabrese (Catanzaro 1994), all. 28.

Promotrice di informazione sulla normativa pari opportunità:

Università terza età anno accademico 1998-1999 attivati due corsi di formazione, all. 29;

Università terza età anno accademico 1999-2000 attivato un corso sull'impresa, all. 30;

Università terza età anno accademico 1994-1995 attivato un corso sul diritto di famiglia, all. 31;

Università terza età anno accademico 1991-1992 legge n. 125/1990, all. 32;

riflessioni su «Pagine Rosa» e su «Pari opportunità uomo-donna» della Commissione nazionale alle pari opportunità, all. 33 e 34.

Collaborazioni (per la stesura di pubblicazioni e ricerche sulla condizione femminile):

le perle della Memoria n. 3 (1990), all. 35;

le perle della Memoria n. 6 (1993), all. 36;

essere donna (1998), all., 37 indagine conoscitiva sulla condizione della donna nella provincia di Crotone;

guerra di corsa e pirateria nel Mediterraneo (1999), all. 38 con riferimento all'artigianato tessile;

la condizione dell'anziano a Crotone, monitoraggio sulla condizione dell'anziano nel capoluogo di provincia con particolare riferimento alla donna (1997), all. 39.

Esperienze professionali significative inerenti al *curriculum:*

adeguamento di una scuola media a residenza per anziani (Fossato - Catanzaro) (1996);

piano agrituristico della provincia di Crotone (1998), all. 40;

guida agrituristica-venetoria della provincia di Crotone (1998), all. 41;

centro dell'artigianato tessile (Rocca di Neto 2000), all. 42.

Progettazioni ed esperienze significative finalizzate all'occupazione femminile.

Formazione professionale:

tecnico per il restauro di materiale cartaceo (1998), all. 43;

guida turistica (1995), all. 44;

animatrice azienda agrituristiche (lex 125/90) (1999), all. 45;

artigiantessile (125/90) (1999), all. 46;

modellatrici decoratrici ceramica (1996), all. 47;

animatrice socio-culturale 3 età (125/90) (1998).

Turismo, agriturismo, artigianato-moda, servizi sociali:

Progetto IMKA:

valorizzazione e promozione dell'agriturismo della provincia di Crotone (Bacino agrituristico pilota), all. 48;

valorizzazione dell'artigianato artistico, all. 49;

valorizzazione e promozione del folklore crotonese, all. 50;

progetto anziano 2000 (residenze per anziani 1992), all. 51;

progetto anziano 2000 (servizi all'anziano 1992), all. 52;

progetto 2 animazione teatrale (1998), all. 53;

idea-progetto: Berta (valorizzazione lane autoctone 1998), all. 54;

agriturismo risorsa per l'occupazione femminile (1999), all. 55;

progetto per la realizzazione di manufatti artigianali artistici (215/92) (1998), all. 56;

progetto Alliance per la nascita di microimprese femminili (1998), all. 57;

progetto Forum (commissione pari opportunità 1998), all. 58;

progetto «Educare alle pari opportunità» Istituti scolastici anno 2000, all. 59;

progetto «Linea Rosa» (1993), all. 60 e 60-b;

progetto 5 servizi indispensabili per la moda (1987), all. 61 e 62;

n. 11 schede per i fondi strutturali in riferimento al VISPO, all. 63;

promotrice della cooperativa di produzione S. Venere (1990), all. 64;

promotrice della cooperativa femminile di produzione Art & Design (1998), all. 65.

Mostre e allestimenti scenici:

arte: Modamusicapittura (1986), all. 68;

moda nella stampa periodica (1987), all. 69;

arte moda (1986), all. 70;

rassegna moda sartoriale (1990), all. 71;

rassegna moda sartoriale (1998), all. 72;

creatività al femminile (1998), all. 73;

oggetti d'arte (1990);

arti e mestieri del passato (1991), all. 74;

mostra dell'artigianato femminile (1999), all. 75;

mostra collettiva d'arte (1999), all. 76;

premio Siberene (2000), all. 77;

allestimento scenico commedie teatro-scuola Università terza età;

pane e cipudra (1997), all. 78;

donna (1998), all. 79.

01A5417

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota n. 45000/6.8.29/1 del 15 novembre 2000 con la quale il presidente della provincia di Cuneo designa l'avv. Franca Turco e la sig.ra Liliana Pellegrino rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Franca Turco e della sig.ra Liliana Pellegrino, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cuneo;

Decreta:

L'avv. Franca Turco e la sig.ra Liliana Pellegrino sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici.

Cognome e nome: Turco Franca.

Data e luogo di nascita: Monastero Vasco.

Stato civile: coniugata dal 1969, una figlia di 29 anni.

Titolo di studio.

1966 diploma segretaria d'azienda.

1973 maturità tecnica per geometra conseguita come privatista.

1981 laurea in giurisprudenza.

Esperienze lavorative.

Dal 1967 al 1972 impiegata alle dipendenze di industria privata di cui 3 anni all'ufficio personale.

Dal 1973 al 1984 segretario giudiziario presso il tribunale di Mondovì.

Dal 1984 al 1987 conservatore archivio notarile di Cuneo.

Dal 1988 avvocata libera professionista specializzata in diritto del lavoro e diritto di famiglia.

Incarichi pubblici ricoperti.

Dal 1976 al 1981 membro CORECO di Mondovì di cui 18 mesi come presidente.

Dal 1983 al 1999 membro e presidente della Commissione edilizia di Mondovì.

Dal 1991 al 1994 consigliere comunale di Mondovì.

Dal 1994 consigliere di parità provinciale.

La mia storia lavorativa e famigliare mi ha permesso di sperimentare direttamente il disagio in cui una donna viene a trovarsi nella molteplice veste di moglie, madre, studente-lavoratrice e incaricata di funzioni pubbliche e nello stesso tempo mi ha invogliata a raccogliere la sfida che ogni donna sente dentro di se per dimostrare che il proprio ruolo non deve essere necessariamente subalterno.

CURRICULUM VITAE

Pellegrino Liliana.

Titolo di studio: diploma di maturità tecnica commerciale.

Esperienze in campo professionale e sindacale.

Già funzionario in servizio presso il provveditorato agli studi di Cuneo e rappresentante sindacale C.I.S.L. nell'ambito della contrattazione decentrata.

Membro del consiglio scolastico provinciale (componente sindacale) dal 1985 alla data odierna.

Componente della segreteria della lega pensionati CISL di Cuneo e successivamente del consiglio direttivo territoriale della F.N.P. CISL di Cuneo (dal 1992 alla data odierna).

In qualità di componente del coordinamento donne CISL di Cuneo, ha partecipato al corso di formazione, approvato e finanziato dal Ministero del lavoro, organizzato da CGIL-CISL-UIL e della Fondazione regionale «Pietro Seveso» di Milano finalizzato allo sviluppo della contrattazione delle pari opportunità e delle azioni positive nei luoghi di lavoro (si allega il programma dettagliato).

Nell'ambito del corso, ha svolto dettagliate ricerche sull'andamento delle iscrizioni scolastiche in diversi istituti di istruzione secondaria della provincia di Cuneo, ha svolto indagini sulle percentuali di abbandono scolastico suddivise per sesso, ha fatto, in collaborazione con altre corsiste, una indagine presso le lavoratrici di alcune fabbriche, per avere una visione generale dell'impegno che la famiglia comporta per ciascun coniuge e per conoscere i supporti e gli aiuti, sia nell'ambito famigliare che istituzionale, di cui la famiglia può disporre per l'accudimento dei bambini (si vedano i prospetti riepilogativi allegati).

Esperta nell'ambito CISL per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 125/1991 sulle pari opportunità nei luoghi di lavoro e sulle leggi n. 53/2000 (sostegno della maternità e paternità, formazione e tempi della citta) e n. 1204/1971 (tutela delle lavoratrici madri), è relatrice nei diversi corsi di formazione rivolti ai e alle rappresentanti sindacali.

01A5418

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto del presidente della provincia di Ferrara n. 66832 del 19 dicembre 2000 con la quale la provincia di Ferrara designa l'avv. Rita Mazzanti e l'avv. Laura Calafà rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visto l'atto n. 15909 dell'8 marzo 2001 con il quale il presidente della provincia di Ferrara ha provveduto a designare la sig.ra Maria Assunta Serenari quale consigliere di parità supplente in sostituzione dell'avv. Laura Calafà rinunciataria;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Rita Mazzanti e della sig.ra Maria Assunta Serenari, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Ferrara;

Decreta:

L'avv. Rita Mazzanti e la sig.ra Maria Assunta Serenari sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Maria Assunta Serenari.

Studi.

Diploma universitario (quadriennale) di servizio sociale (indirizzo orientato alla organizzazione e pianificazione dei servizi territoriali) conseguito presso I.R.E.S.S. - Istituto regionale emiliano romagnolo per il servizio sociale di Bologna con 110/lode il 6 ottobre 1976.

Esperienze di lavoro.

1979/1992 tramite concorso pubblico, assistente sociale coordinatore, presso il Ministero di grazia e giustizia con sede a Bologna.

Si occupa con particolare attenzione alla detenzione femminile, collaborando alla realizzazione e coordinamento della redazione femminile della rivista «Le voci di dentro» di cui è caporedattore dal 1991 al 1997; partecipa alla organizzazione, in ragione delle pari opportunità, delle prime riunioni dentro un istituto penitenziario tra uomini e donne detenute. Propone la commissione interna di pari opportunità con le poliziotte penitenziarie presso il carcere della Dozza; fa parte del progetto donna per le detenute in carcere dal 1994 al 1997 della regione Emilia-Romagna - Commissione pari opportunità; partecipa alla ricerca sulla detenzione femminile in Italia, organizzando la presentazione del testo «Donne in carcere» a cura di Enzo Campanelli, Tamar Pictch ecc. ed. Feltrinelli presso la libreria Tempi moderni di Bologna;

1992/2000:

dal 1992 fa parte del coordinamento donne della Funzione pubblica CGIL di Bologna e partecipa a varie iniziative legate al lavoro femminile nella pubblica amministrazione e nei servizi sociali in materia di concertazione, formazione, orari, organizzazione del lavoro. Attiva iniziative sulle pari opportunità e politica delle azioni positive nella contrattazione decentrata e promuove la costituzione di comitati per le pari opportunità nei posti di lavoro;

dal 1991 fa parte del Coordinamento donne della camera del lavoro di Bologna CGIL partecipando a varie iniziative in materia di pari opportunità e azioni positive;

1992: distaccata presso la camera del lavoro di Bologna, quale membro dell'organismo direttivo, con funzioni di responsabile del «Progetto carcere» è coordinatore e capo redattore della rivista «Le voci di dentro» bimestrale sulle tematiche penitenziarie;

nel dicembre 1993 dà vita insieme ad un altro funzionario sindacale e a due volontari della camera del lavoro di Bologna al giornale dei senza fissa dimora «Piazza Grande» fonda nel marzo 1994 insieme ad altri 8 soci l'Associazione amici di piazza Grande. Coordina le iniziative legate alla promozione e sostegno dell'associazione;

collabora a gruppi di lavoro della CGIL nazionale - Comparto diritti di cittadinanza su: «Prostituzione e transessualità», «Droga e riduzione del danno», «Questione carceraria e sicurezza»;

partecipa nel 1994/1995 al grupppo di lavoro sulle pari opportunità presso la regione Emilia-Romagna «Donne e carceri» sul progetto di ricerca intervento sulle realtà delle donne presenti negli istituti di pena, rispetto ai temi sul lavoro, formazione, salute e relazioni familiari della Commissione pari opportunità della regione Emilia-Romagna - Azione «Vivibilità urbana e qualità sociale»;

partecipa a varie iniziative e convegni e corsi di formazione, collaborando anche alla stesura di articoli e testi tra cui «Il lavoro oltre il carcere» 1995 ed. Franco Angeli; «I laboratori di piazza Grande» tra lavoro e intervento sociale - 1999 ed. Franco Angeli;

da dicembre 1995 a settembre 1996 progetta e coordina il progetto Europeo IT 58 «Farc mondi: le officine di piazza Grande», commissione direzione generale, lavoro, relazioni industriali e affari sociali, DGV, progetto azioni contro l'esclusione sociale, tra queste «La bottega delle donne» inclusione e nuova occupazione per le donne svantaggiate;

fonda nel 1994 insieme alle donne di piazza Grande e ad Antonietta La Terza (Serena Project) l'iniziativa «La befana vien di notte»;

da dicembre 1997 e giugno 1999, progetta e partecipa come coordinatore per il partner C.I.L.E.-CGIL al Progetto europeo «I laboratori di piazza Grande. Legare insieme occupazione, sviluppo sociale e ambientale» (capofila Associazione amici di piazza Grande) nell'ambito delle azioni pilota «Terzo sistema e occupazione» DGV;

è responsabile del progetto per l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne del progetto Delta «Garantire alle donne il diritto a non prostituirsi» finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro di 20 ragazze in uscita dalla prostituzione.

Dal 31 dicembre 1996 si dimette da dipendente statale, e lavora come consulente con rapporti di lavoro occasionali o di collaborazione continuata e continuativa con la CGIL di Bologna e altre organizzazioni.

1998/1999:

è responsabile dal novembre 1996 del C.I.L.E. - Centro di iniziativa di lotta all'esclusione della camera del lavoro di Bologna;

è componente del comitato direttivo della camera del lavoro di Bologna dal 1997;

è componente del consiglio direttivo dell'AUSER di Bologna dal 1998;

è membro e fondatore della consulta permanente cittadina contro l'esclusione sociale di Bologna come rappresentante dell'AUSER di Bologna eletta nel consiglio di rappresentanza;

è referente per la CGIL sul mercato del lavoro nel progetto REINTEGRA - Integra e Enter-Integra di Bologna come responsabile del C.I.L.E.-CGIL per l'inserimento nel mercato del lavoro di 12 donne svantaggiate.

1999/2000:

da maggio 1999 a settembre 1999 è coordinatore del progetto pilota IGLOO-Europe per l'Italia, article 6 of the ESF «For a global integration through housing and job» di uomini e donne;

coordinatore di dicembre 1999 a dicembre 2000 per l'I.R.E.S.S. (capofila del progetto) del progetto europeo «Le organizzazioni attive nell'esclusione a livello locale: obiettivi, criteri, modalità di intervento» azioni preparatorie per prevenire e combattere l'esclusione sociale 1999 DGVSI2.1403777VS/1999/0594;

partecipa al progetto EX Ante Network of European Regions to prevent Social Exclusion, azioni preparatorie per la lotta all'esclusione sociale DGV come consulente.

Bologna, 6 dicembre 2000

Maria Assunta Serenari

CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Rita Mazzanti, dichiara quanto segue:

di avere conseguito il diploma di maturità classica nell'anno scolastico 1983/1984 presso il liceo classico di Ferrara «Ludovico Ariosto», con il punteggio di 55/60;

di avere conseguito la laurea in giurisprudenza il 19 marzo 1991 presso l'Università degli studi di Ferrara con il punteggio di 110/110, discutendo la tesi in diritto di lavoro «Il pubblico impiego tra legge-quadro e piena contrattualizzazione», relatore prof. Gianguido Balandi;

di avere iniziato la pratica forense nell'aprile del 1991 presso lo studio dell'avv. Anna Rossini di Ferrara, legale della CGIL, nonché dell'UDI di Ferrara e componente per due legislature della commissione provinciale di pari opportunità;

di avere dall'aprile 1991, in qualità di collaboratrice dell'avv. Anna Rossini, prestato consulenza presso l'ufficio legale della CGIL di Ferrara, occupandosi, pertanto, di materie relative al diritto del lavoro in tutte le sue diverse sfumature, compresa quella attinente al mercato del lavoro;

di avere ricoperto l'incarico di consigliera di parità supplente per la provincia di Ferrara dal novembre 1995 successivamente, a seguito delle dimissioni della consigliera di parità effettiva in carica, diveniva consigliera di parità provinciale effettiva;

di avere nel corso degli anni dal 1995 ad oggi partecipato alle iniziative a livello locale e regionale attinenti la tematica delle pari opportunità;

di fare attualmente parte del direttivo e dell'esecutivo della Federconsumatori di Ferrara, nonché della consulta giuridica della medesima associazione;

di avere prestato la propria opera in qualità di docente in materia di diritto del lavoro in occasione di corsi di formazione organizzati dai seguenti enti di formazione: ECAP - Sede di Ferrara, ASFOR Ferrara.

Ferrara, 11 dicembre 2000

Avv. Mazzanti Rita

01A5419

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 131 del 28 dicembre 2000 con il quale il presidente della provincia di Ancona designa la sig.ra Patrizia Barigelletti e la sig.ra Nedda Pierallini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della Sig.ra Patrizia Barigelletti e della sig.ra Nedda Pierallini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Ancona;

Decreta:

La sig.ra Patrizia Barigelletti e la sig.ra Nedda Pierallini sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum

Barigelletti Patrizia, residente in Agugliano:

dipendente della regione Marche dal giugno 1975 - in servizio attualmente presso il Servizio personale comitato pari opportunità;

in possesso del diploma di maturità di tecnico dei servizi sociali con la votazione di 90/100;

in possesso dell'Attestato di qualifica professionale (profilo professionale) «Operatore dei Servizi informativi per le pari opportunità» con la valutazione di 95/100 ai sensi dell'Iniziativa comunitaria occupazione - progetto Now - nonché dell'art. 14 della legge n. 845/78;

di aver fatto parte della commissione elettorale circondariale del comune di Ancona in qualità di componente effettivo dal 18 gennaio 1995 al 23 aprile 1999 a seguito del decreto di nomina del Presidente della Corte di Appello di Ancona.

di essere stata nominata, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 125/91 consigliera di parità - in qualità di componente effettivo presso la commissione circoscrizionale in ambito provinciale con delibera di giunta regionale n. 2766 del 27 ottobre 1997;

di essere stata eletta consigliere comunale del comune di Agugliano sia nella legislatura 1995/1999 e attuale;

di essere stata nominata presidente della commissione statutaria permanente dell'amministrazione comunale di Agugliano;

di aver partecipato in qualità di amministratore pubblico al corso di formazione organizzato dalla commissione regionale per le pari opportunità del consiglio regionale in tema di controllo di gestione.

PATRIZIA BARIGELLETTI

Curriculum Vitae

Pierallini dott.ssa Nedda:

In servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'11 marzo 1978, carriera direttiva, attualmente direttore amministrativo - IX livello.

Incarichi svolti:

Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. (U.P.L.M.O.) di Ancona;

dall'11 marzo 1978 al 15 agosto 1983, ha collaborato al lavoro dei servizi amministrativi e contabilità;

dal 16 agosto 1983 al 30 giugno 1989 le è stata conferita la reggenza dei servizi amministrativi e contabilità;

dall'11 maggio 1988 al 30 giugno 1989 ha avuto anche l'incarico di capo reggente «Reparto IV» Rapporti di lavoro;

in data 20 maggio 1988 è stata delegata alla presidenza della commissione provinciale per la conciliazione delle controversie individuali di lavoro presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Ancona;

dal 1º luglio 1989 al 5 luglio 1990 le è stato conferito l'incarico di capo Area I - Servizi generali e di organizzazione;

Ufficio regionale del lavoro e della M.O. (U.R.L.M.O.) di Ancona.

dal 6 luglio 1990 al 31 maggio 1997 è stata vice direttore dell'U.R.L.M.O. di Ancona, incarico formalizzato con decreto del Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale;

dal 16 giugno 1990 al 15 ottobre 1993 le è stato conferito anche l'incarico di capo settore V Cooperazione;

con decreto del presidente della giunta regione Marche n. 8256 del 21 novembre 1990 è stata nominata membro del comitato tecnico per l'attuazione delle attività di formazione professionale con l'intervento del Fondo sociale europeo;

in data 9 ottobre 1992 è stata autorizzata dal Ministro del lavoro a svolgere le funzioni di direttore regionale reggente dell'ufficio regionale del lavoro, in attesa della nomina del responsabile, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987;

ha partecipato in qualità di relatore al convegno Handicap e Lavoro in data 23 aprile 1993 a Pesaro;

Elogio del direttore UPLMO di Ancona (19 marzo 1980);

Elogio del direttore URLMO di Ancona (6 dicembre 1990);

Elogio del direttore URLMO di Ancona (6 luglio 1992);

Onorificenza di Cavaliere dell'ordine «Al Merito della Repubblica italiana» conferita con decreto del Capo dello Stato in data 2 giugno 1996.

Lavori originali di servizio:

n. 4 pubblicazioni «Bollettino d'informazioni statistiche sul mercato del lavoro provincia di Ancona» anno 1983 - collaborazione;

n. 1 pubblicazione «Bollettino di informazioni statistiche sul mercato del lavoro provincia di Ancona» anno 1984 - collaborazione;

relazione concernente la «Disoccupazione a lungo termine e la formazione in Irlanda» in lingua inglese ed italiana - anno 1989;

n. 1 pubblicazione «Guida pratica per i lavori socialmente utili» giugno 1996 - collaborazione.

Corsi:

corso di aggiornamento per personale addetto ai servizi amministrativi contabili - Monte Silvano (Pescara) dal 15 ottobre 1984 al 20 ottobre 1984;

corso per addetto alle pratiche di quiescenza ed alla consegna dei beni mobili - Roma - dal 24 novembre 1986 al 28 novembre 1986;

corso per addetto ai servizi amministrativo contabili degli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Roma - dal 7 novembre 1988 al 15 novembre 1988;

corso di addestramento per l'utilizzazione delle procedure automatizzate - UPLMO Ancona;

stage organizzato dalla UE in Irlanda con incarico di approfondire il tema «Disoccupazione di lunga durata e training» dal 19 aprile 1989 al 13 maggio 1989;

corso per l'aggiornamento gestione CIGS - Roma - dall'8 ottobre 1990 al 13 ottobre 1990;

corso per addetto ai servizi amministrativi e contabili - Montecatini dal 18 marzo 1991 al 23 marzo 1991;

corso per l'aggiornamento sull'evoluzione del mercato del lavoro e legislazione di parità uomo-donna - Roma dall'11 novembre 1991 al 16 novembre 1991;

dal 15 ottobre 1993 al 31 maggio 1997 le è stato conferito l'incarico di Capo Area II «Compensazione della domanda con l'offerta di lavoro. Mobilità. (Mercato del Lavoro);

il 12 maggio 1994 è stata designata quale componente della commissione regionale per il lavoro penitenziario;

il 13 giugno 1995 è stata incaricata di curare gli adempimenti preliminari occorrenti per la istituzione e l'avvio dell'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) previsto daIl'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993;

il 7 dicembre 1995 è stata nominata responsabile dell'U.R.P. (decreto direttoriale n. 19/95);

con decreto del Presidente della giunta regionale n. 294 del 31 ottobre 1995 è stata nominata componente del comitato paritetico di coordinamento, di cui al Protocollo di intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e regione Marche;

in data 10 dicembre 1996 è stata designata componente anche con funzioni di segretario, della commissione di sorveglianza dell'archivio dell'U.R.L.M.O. di Ancona;

dal 1° giugno 1997 alla data odierna è responsabile del settore politiche del lavoro - Area impiego;

dal 1° giugno 1997 aila data odierna è responsabile dell'Ufficio gestione risorse umane e affari generali:

reparto risorse umane, finanziarie e strumentali;

reparto sistemi informativi automatizzati;

in data 2 settembre 1997 è stata designata membro supplente nel comitato tributario regionale;

con decreto del Presidente della giunta regionale del 17 novembre 1997 è stata nominata membro effettivo della consulta regionale per l'emigrazione;

dal 18 aprile 1997 è componente della segreteria tecnica per la realizzazione della convenzione tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e regione Marche sottoscritta il 28 novembre 1996 ai fini della gestione sperimentale di servizi integrati per l'impiego;

in data 19 febbraio 1998 è stata nominata membro supplente presso il comitato tecnico scientifico legge regionale n. 31/1997 - art. 4 lettera *c)*;

ha rappresentato il direttore regionale nelle C.R.I. collegiali;

ha curato in via continuativa ogni attività afferente le materie trattate dalla sottocommissione mobilità - LSU;

corso per ispettore di società cooperative - Roma dal 27 aprile 1993 all'11 maggio 1993;

designazione e partecipazione alla I fase EURES - Euroconsiglieri - Strasburgo 1992;

corso per l'aggiornamento sulla legge n. 223/1991 - Chianciano dal 18 ottobre 1993 al 23 ottobre 1993;

selezione per l'ammissione al corso di full immersion di lingua inglese - Scuola superiore della P.A. - Bologna 9 giugno 1994;

corso di full immersion di lingua inglese - Scuola superiore della P.A. - Bologna dal 26 settembre 1994 al 14 ottobre 1994;

seminario su «Le modifiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A a seguito del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni» - Scuola superiore della P.A. - Acireale dal 16 novembre 1994 al 18 novembre 1994;

corso di specializzazione per ispettori di società cooperative - Roma dal 15 maggio 1995 al 20 maggio 1995;

corso di aggiornamento sull'attività di informazione e promozione;

2° livello - 1° modulo - Roma dal 18 dicembre 1995 al 22 dicembre 1995;

2° livello - 2° modulo - Roma dal 15 aprile 1996 al 19 aprile 1996;

2° livello - 3° modulo - Montecatini dal 4 novembre 1996 all'8 novembre 1996;

2° livello - 4° modulo - Roma dal 16 dicembre 1996 al 20 dicembre 1996;

corso di formazione per operatori degli uffici per le relazioni con il pubblico - Scuola superiore della P.A. - Bologna - dal 15 maggio 1996 al 31 maggio 1996;

corso di aggiornamento trattamento quiescenza - Roma - 9-13 novembre 1998;

corso MS WINDOWS 95 - MS WORD97-MS EXCEL97 (durata 8 giorni dicembre 1998);

componente di commissioni d'esame in rappresentanza del Ministero del lavoro nei corsi di formazione professionale.

NEDDA PIERALLINI

01A5312

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il verbale di deliberazione della giunta provinciale n. 9245 del 16 febbraio 2001 con il quale la provincia di Asti designa la sig.ra Rossella D'Addato e la sig.ra Maria Rosaria Schettino rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Rossella D'Addato e della sig.ra Maria Rosaria Schettino, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti del succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Asti;

Decreta:

La sig.ra Rossella D'Addato e la sig.ra Maria Rosaria Schettino sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae di Schettino Maria Rosaria

Percorso scolastico.

Licenza media inferiore - Qualifica segretaria d'azienda.

Corsi di specializzazione.

Legislazione di parità:

dalla tutela alle azioni positive;

dalle azioni positive al mainstreaming - a cura di P. Merlino - A. Vitale.

Accoglienza e dimensione di genere - Progetto NOW Sportelli Donna e Lavoro Piemonte.

Orientamento, consulenza professionale e dimensione di genere - A cura di Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Bilancio di competenze - A cura di CEP - Ministero del lavoro e P.S.

La Motivazione - il Colloquio di consulenza professionale - A cura Centro per l'Orientamento di Alessandria.

La comunicazione efficace e la consulenza professionale.

A cura di Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Visite di studio.

Partecipazione visita di studio a cura del CEDEFOP per esperti di formazione e orientamento professionale al femminile sul tema «Lo sviluppo delle piccole e medie imprese» presso Cipro.

Conoscenze informatiche.

Word, excel, power point, internet, posta elettronica.

Conoscenze linguistiche.

Inglese.

Percorso professionale.

1978:

Ministero del lavoro e previdenza sociale - Ufficio di collocamento di Chivasso in qualità di coadiutore amministrativo. Ambiti di intervento: accoglienza, servizio informazioni, gestione graduatoria per avviamento al lavoro.

1988:

Nomina capo servizio informativo promozionale-statistico:

Promozione di progetti volti all'inserimento lavorativo di appartenenti a fasce deboli attraverso una procedura integrata in collaborazione con Assessorato al lavoro, Asl, Aziende private.

Iniziative specifiche di: Orientamento al lavoro in collaborazione con distretto scolastico per scuole medie inf.

Servizio di preselezione e accompagnamento al lavoro.

Redazione rubrica «Collochiamoci» a cadenza mensile sulla testata locale «La Nuova Periferia» al fine di divulgare leggi, iniziative ed informazioni inerenti il M.d.L.

Predisposizione opuscolo informativo per la ricerca di lavoro.

Elaborazione dati statistici.

1998:

«Sportello Donna-Lavoro» presso la direzione regionale al lavoro di Torino: ambiti specifici di intervento: accoglienza, colloqui individuali, counselling esplorativo, attivazione tirocini, tutoraggio in azienda, accompagnamento al lavoro.

Collaborazione ufficio consigliera di parità: casi di tutela e di promozione delle donne nelle fasi di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro.

Partecipazione e segreteria tecnica Gruppo di lavoro L. 125/91 e politiche attive del lavoro coordinato dalla consigliera di parità e dalla direzione regionale del lavoro di Torino.

Partecipazione e supporto rete di coordinamento delle consigliere di parità del Piemonte.

1999:

Ufficio consigliera di parità regionale presso regione Piemonte.

Ambiti di intervento:

segreteria tecnica della consigliera di parità e del gruppo di lavoro L. 125/91 (tutela e promozione);

organizzazione convegni, seminari, incontri relativi al mainstreaming ed alle pari opportunità a livello locale, regionale e comunitario;

raccolta e consulenza in materia di art. 9 L. 125/91 «rapporto periodico sulla situazione del personale maschile.

Provincia di Asti

SETTORE LAVORO

La sottoscritta Rossella D'Addato, propone la propria candidatura a ricoprire la carica di consigliera di parità, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196.

Titoli di studio e professionali:

diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 1983/1984 presso il Liceo scientifico statale «F. Vercelli», con la votazione di 54/60;

laurea in giurisprudenza conseguita il 25 giugno 1990, presso l'Università degli studi di Torino, con la votazione di 110/110;

abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita il 15 ottobre 1993 a seguito del superamento del relativo Esame di Stato presso il distretto della Corte d'appello di Torino;

iscrizione all'Albo degli avvocati di Asti a far data dal 28 ottobre 1993;

avvocato civilista, con studio in Asti, presso lo studio legale avv. Ferruccio Rattazzi, P.zza Roma 10; recapito in Villanova d'Asti, via De Amicis, 22;

sin dagli inizi della professione presta attività di consulenza legale presso la UIL di Asti.

01A5313

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Chieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 53 del 29 dicembre 2000 con il quale il vice Presidente della Provincia di Chieti designa la dott.ssa Giovina Tomassi consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Giovina Tomassi, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consigliere/i/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Chieti;

Decreta:

La dott.ssa Giovina Tomassi è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum vitae

Giovina Tomassi, dott.ssa in pedagogia, nata a Chieti il ...., ed ivi residente in ...., ha capacità analitiche e predisposizione alla risoluzione dei problemi.

Titoli di studio ed esperienze formative.

Ha conseguito la laurea in pedagogia presso l'Università di L'Aquila con una tesi in filosofia.

È abilitata all'insegnamento di lettere italiane nelle scuole medie.

È abilitata all'insegnamento di italiano e storia negli istituti superiori.

Ha conseguito una borsa di studio dell'Università di Chieti.

Docente di ruolo in lettere italiane.

Corsi.

Corso di aggiornamento «Comunità e territorio» presso il Centro servizi culturali di Pescara (tra i temi trattati «Mercato del lavoro»).

Corso di aggiornamento «Le basi psicologiche sociali e storiche dell'aggressività» presso l'Università degli studi di L'Aquila - dipartimento di culture comparate.

Corso internazionale «Il ruolo dell'istituzione scolastica come fattore della prevenzione del disagio giovanile: esperienze e proposte emergenti nel confronto tra le diverse realtà nazionali».

Corso di formazione per docente-tutor nelle scuole di ogni ordine e grado.

Corso di aggiornamento «didattica e informatica».

Corso per formatori su «Il '900».

Corso di aggiornamento «Il '900 tra letteratura, storia, scienze ed arte» presso l'Istituto di ricerca e sperimentazione di L'Aquila.

Seminario regionale su «L'uso didattico del giornale».

Corso nazionale per formatori indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana su «L'uso didattico del giornale nella scuola».

Corso di aggiornamento indetto dal Ministero della pubblica istruzione «Psicopedagogia».

Convegno di studi con valenza di aggiornamento professionale «Il Teatro a scuola».

Esperienze professionali.

Attualmente è docente di lettere presso l'I.T.I.S. di Pescara.

È docente di lettere dal 1979.

Collabora nelle scuole nel settore «Aree di progetto».

Ha collaborato presso la Scuola Radio Elettra nella selezione del personale e nella organizzazione della struttura.

Ha collaborato presso l'Azienda studio aperto per l'orientamento e la formazione del personale femminile e maschile.

Ha collaborato con la Computer Training affiliata IBM per l'orientamento e la selezione del personale femminile e maschile promuovendo la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro.

Incarichi.

Membro effettivo del comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti.

Rappresentante eletta R.S.U. titolata alla contrattazione decentrata a livello di singola unità lavorativa.

Componente direttivo e commissario regionale Consulta nazionale donne, inserita nel Dipartimento scuola-formazione-lavoro.

GIOVINA TOMASSI

01A5314

DECRETO 17 aprile 2001.

Attuazione dell'art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 78, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano;

Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l'espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi tratti da:

busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;

libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;

dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell'usura; avuto riguardo all'attività svolta dal lavoratore, tra le cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;

dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, la documentazione presentata dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1.

3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da valutare come particolarmente usurante.

4. Le domande possono essere presentate anche incostanza di rapporto di lavoro.

5. Gli effetti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel più breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono cessare l'attività lavorativa dipendente.

6. La decorrenza della pensione è stabilita secondo le vigenti disposizioni.

Art. 2.

1. I benefici derivanti dall'attuazione della normativa indicata in premessa possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera *b)*, numeri 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilità di cui al comma 13 dello stesso art. 78.

Art. 3.

1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e definite dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 327

Tabella 1.

Valori limite per l'esposizione allo stress da calore (valori di WBGT in C°) in funzione dei ritmi di lavoro

Sforzo lavorativo	Leggero	moderato	pesante
100% lavoro	29,5	27,5	26
75% lavoro 25% riposo	30,5	28,5	27,5
50% lavoro 50% riposo	31,5	29,5	28,5
25% lavoro 75% riposo	32,5	31	30

Nota:
Le classificazioni usate per lo sforzo lavorativo fanno riferimento alle definizioni della medicina del lavoro

01A5386

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agroturistica Val Fondillo soc. coop. a r.l.», in Settefrati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio del Governo n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 settembre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Agroturistica Val Fondillo soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 marzo 2001;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota n. 85531 del 20 settembre 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Agroturistica Val Fondillo soc. coop. a r.l.», con sede in Settefrati, costituita per rogito notaio dott. Zinzi Angelo in data 18 aprile 1986, repertorio n. 1756 registro impresa n. 2461 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1196/219552, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 aprile 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A5248

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Art. società cooperativa a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Coop. Art. società cooperativa a r.l», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. l8 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 marzo 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota 721798 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Art. società cooperativa a r.l.» con sede in Ceccano, costituita per rogito notaio dott. Piacitelli Giovanni in data 4 dicembre 1990, repertorio n. 12690, registro imprese n. 7296 della Camera del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1423/250617, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 aprile 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A5391

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Ital-latte a r.l.», in Castro dei Volsci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Ital-latte a r.l», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere del Ministero per le politiche agricole e forestali con nota n. 80380 del 30 gennaio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Ital-latte a r.l.», con sede in Castro dei Volsci, costituita per rogito notaio dott.ssa Stirpe Marina in data 27 febbraio 1991, repertorio n. 14590, registro società n. 7449 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1438/251997, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 aprile 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A5392

DECRETO 18 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.M.T.S. Coop.va movimentazioni trasporti e servizi a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 maggio 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «C.M.T.S. Coop.va movimentazioni trasporti e servizi a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 marzo 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 721798 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

La società cooperativa «C.M.T.S. Coop.va movimentazioni trasporti e servizi a r.l.» con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Piacitelli Giovanni in data 23 ottobre 1989, repertorio n. 8616, registro imprese n. 6680 della Camera del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1390/244417, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 aprile 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A5393

DECRETO 26 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «L'Airone», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 13 marzo 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «L'Airone», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 5 gennaio 1988, repertorio n. 22518, registro società n. 9361, tribunale di Taranto.

Taranto, 26 aprile 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A5390

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso nel museo archeologico di Palestrina e nell'annesso Santuario della Fortuna Primigenia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999 n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 23111 del 29 dicembre 2000, con la quale al sopraintendenza archeologica del Lazio ha proposto l'aumento del biglietto d'ingresso da L. 4.000 a L. 6.000 per l'ingresso nel museo archeologico di Palestrina e nell'annesso Santuario della Fortuna Primegenia;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 31 gennaio 2001;

Considerato l'opportunità di aderire alla proposta del soprintendente;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nel museo archeologico di Palestrina e nell'annesso Santuario della Fortuna Primigenia è rideterminato in L. 6.000 (€ 3,10).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 166

01A5398

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso alla Galleria degli Uffizi di Firenze, in occasione di un evento culturale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999 n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 919 del 12 gennaio 2001, con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'aumento del biglietto d'ingresso alla Galleria degli Uffizi, da L. 12.000 a L. 15.000, in occasione della mostra «Nel segno di Masaccio - L'invenzione della prospettiva» che si svolgerà nel periodo dal 20 luglio al 2 novembre 2001;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 31 gennaio 2001;

Considerata la rilevanza dell'iniziativa tesa a ripercorrere le tappe del definirsi e dell'affermarsi della prospettiva;

Decreta:

In occasione della mostra «Nel segno di Masaccio - L'invenzione della prospettiva» che si svolgerà dal 20 luglio al 2 novembre 2001, il biglietto d'ingresso alla Galleria degli Uffizi di Firenze sarà rideterminato in L. 15.000 (€ 7,65).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 173

01A5403

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso alla Galleria Palatina di Firenze, in occasione di un evento culturale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, concernente il biglietto cumulativo per l'ingresso a Palazzo Pitti, di L. 20.000, ridotto di L. 15.000;

Vista la nota n. 1541 del 29 gennaio 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto l'aumento del biglietto d'ingresso alla Galleria Palatina, da L. 12.000 a L. 15.000, in occasione dello svolgersi della mostra dedicata a «L'arme e gli amori. Ariosto, Tasso e Guarini nell'arte fiorentina tra cinque e seicento» che si svolgerà dal 21 giugno al 21 ottobre 2001;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 31 gennaio 2001;

Considerata la rilevanza culturale dell'iniziativa volta a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico della galleria stessa;

Decreta:

In occasione della mostra «L'arme e gli amori. Ariosto, Tasso e Guarini nell'arte fiorentina tra cinque e sei-

cento» che si svolgerà dal 21 giugno al 21 ottobre 2001, il biglietto d'ingresso alla Galleria Palatina di Firenze sarà rideterminato in L. 15.000 (Euro 7,65).

Durante il periodo della mostra è sospeso il biglietto cumulativo introdotto con decreto ministeriale 10 gennaio 2000 per la visita del complesso di Palazzo Pitti, di L. 20.000, ridotto di L. 15.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 170

01A5362

DECRETO 9 febbraio 2001.

Determinazione del biglietto di ingresso nell'area archeologica del Porto di Traiano di Fiumicino.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 750 del 29 gennaio 2001 della Soprintendenza archeologica di Ostia relativa alla richiesta di istituzione del biglietto di L. 4000 per l'ingresso nell'area archeologica del Porto di Traiano di Fiumicino;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 31 gennaio 2001;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta del soprintendente;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nell'area archeologica del Porto di Traiano di Fiumicino è determinato in L. 4000 (Euro 2,07).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 168

01A5363

DECRETO 9 febbraio 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso nella Pinacoteca di Brera di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 487 del 15 gennaio 2001, con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano ha proposto di aumentare il biglietto d'ingresso alla Pinacoteca di Brera da L. 8.000 a L. 10.000 in considerazione dell'ampliamento degli spazi espositivi;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 31 gennaio 2001;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta della Soprintendenza, condividendo le motivazioni addotte dalla stessa;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera di Milano è rideterminato in L. 10.000 (Euro 5,16).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167

01A5364

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2001, del progetto relativo alla partecipazione della Galleria di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola di Genova, nel progetto «Museum card» elaborato dal comune di Genova, d'intesa con le competenti soprintendenze per i Beni artistici e storici e ambientali e architettonici, mediante vendita di tre tipologie di carta museo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999 n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 1016 del 29 gennaio 2001, delle soprintendenze per i beni artistici e storici e Beni ambientali e architettonici di Genova con la quale hanno illustrato la proposta concernente la realizzazione di varie tipologie di «Carta Museo» per l'ingresso nei vari musei della città di Genova, allo scopo di migliorarne l'offerta culturale in vista di particolari avvenimenti, quali il «vertice G8» nel prossimo mese di luglio e la manifestazione dedicata a «Genova Capitale Europea della Cultura» nel 2004;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 16 febbraio 2001;

Considerato opportuno aderire alle intese raggiunte con il Comune di Genova, come da progetto elaborato nella specifica bozza di convenzione acclusa al presente verbale ed in via sperimentale fino al 31 dicembre 2001;

Decreta:

È autorizzato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2001, il progetto relativo alla partecipazione della Galleria di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola di Genova, nel progetto «Museum card» elaborato dal Comune di Genova d'intesa con le competenti soprintendenze per i Beni artistici e storici e ambientali e architettonici, mediante vendita di tre tipologie di carte museo:

Museum card annuale: L. 50.000 (€ 25,82) - validità un anno;

Museum card week-end: L. 20.000 (€ 10,33) - validità tre giorni;

Museum card settimanale: L. 30.000 (€ 15,49) - validità una settimana.

Ai possessori delle suddette carte museo è consentito l'ingresso gratuito in particolare nelle gallerie statali di Genova fino al 31 dicembre 2001, secondo le modalità sopra indicate per ciascuna carta museo.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° marzo 2001

Il direttore generale: Serio

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 224

01A5397

DECRETO 1° marzo 2001.

Istituzione del biglietto di ingresso nel museo dell'età neoclassica in Romagna presso il Palazzo Milzetti di Faenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999 n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 159 dell' 8 gennaio 2001, della sopraintendenza per i Beni artistici e storici di Bologna, concernente la proposta di istituzione del biglietto di L. 8.000 per l'ingresso nel museo dell'età neoclassica in Romagna presso il Palazzo Milzetti di Faenza;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 16 febbraio 2001;

Considerato l'opportunità di aderire alla proposta della soprintendenza medesima;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nel museo dell'età neoclassica in Romagna presso il Palazzo Milzetti di Faenza è determinata in L. 8.000(€ 4,13).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° marzo 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 223

01A5399

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 2001.

Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i regolamenti comunitari del consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successivi regolamenti applicativi;

Visto il regolamento CEE del consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE del consiglio n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2729 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, e in particolare l'art. 19;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 1986, recante aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 337/79;

Sentito il parere del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni del decreto interministeriale 20 maggio 1986, al fine di adeguarle alla nuova normativa comunitaria sulla destinazione dei vini avviati alle distillazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I vini avviati alle distillazioni, previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono preventivamente denaturati con cloruro di litio.

2. L'operazione di denaturazione di cui al comma precedente è effettuata almeno tre giorni feriali prima della estrazione del vino dallo stabilimento vitivinicolo per essere avviato alla distillazione.

Art. 2.

1. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di vino oggetto della denaturazione, è perfettamente sciolto in una parte del vino, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla partita stessa.

2. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di cui al comma 1, è presente nei vini di cui all'art. 1, nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.

Art. 3.

1. L'avvenuta denaturazione dei vini è comunicata all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nello stesso giorno in cui sono terminate le operazioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene:

a) la ragione sociale, la partita I.V.A. o il codice fiscale nonché la sede ed il telefono ed il fax del detentore;

b) l'indirizzo del luogo in cui sono detenuti i vini denaturati;

c) l'ubicazione, conformemente a quanto indicato sulla cartina planimetrica di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dei recipienti in cui sono contenuti i vini denaturati;

d) la quantità di vino denaturato contenuta in ciascun recipiente;

e) il riferimento alle annotazioni sul registro delle entrate e delle uscite relative alle operazioni di denaturazione;

f) la dichiarazione di avvenuta denaturazione, sottoscritta dal legale rappresentante;

g) la dichiarazione di impegno ad effettuare il giornaliero rimontaggio delle vasche in cui sono contenuti i vini denaturati fino alla data di invio in distilleria, sottoscritta dal legale rappresentante;

h) il programma di trasferimento alla distilleria delle partite di vino.

3. La comunicazione di cui al comma 2, incompleta od inesatta, si considera come non effettuata.

Art. 4.

1. Il distillatore verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 2.

2. Al distillatore riconosciuto è fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.

Art. 5.

1. Il decreto interministeriale del 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 15 giugno 1986, è abrogato.

2. Ogni richiamo al decreto abrogato, di cui al precedente comma, è da intendersi riferito al presente decreto.

Roma, 11 aprile 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro della sanità
VERONESI

01A5251

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 2001.

Approvazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modifiche alle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. un Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 stabilisca le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate sul Fondo;

Considerato che lo stesso art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, prevede che le modalità sopracitate, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2000 con il quale sono state approvate le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a. del 27 dicembre 2000 con la quale sono state trasmesse alcune modifiche ai criteri e alle modalità per lo svolgimento dell'attività di verifica e di controllo adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 18 dicembre 2000;

Vista la nota n. 5729 dell'8 marzo 2001 con la quale è stata acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche ai criteri e alle modalità per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande

presentate al Fondo citato nelle premesse, adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 18 dicembre 2000.

2. È riportato in allegato al presente decreto il testo dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito Centrale S.p.a. sulle domande presentate al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, aggiornato con le modifiche di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI
(legge n. 662/1996 - legge n. 266/1997)

Modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Mediocredito Centrale specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 248/1999.

A. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI.

1. *Campione statistico di operazioni.*

1.1. Mediocredito Centrale svolge controlli documentali su un campione pari al 5% delle operazioni ammesse all'intervento del Fondo, ed erogate dai soggetti finanziatori, nel corso di ciascun esercizio. Le operazioni con durata non superiore a diciotto mesi si intendono erogate alla data di concessione da parte del soggetto finanziatore.

1.2. Per la selezione del campione, le operazioni ammesse all'intervento del Fondo, ed erogate dai soggetti finanziatori, nel corso di ciascun esercizio vengono ordinate per data di completamento della documentazione richiesta da Mediocredito Centrale ai fini dell'istruttoria. Nel caso di più operazioni completate nello stesso giorno, le stesse vengono ordinate per numero di posizione assegnato. Mediocredito Centrale inserisce nel campione un'operazione ogni venti.

1.3. Entro il mese di febbraio di ogni anno Mediocredito Centrale presenta al Comitato l'elenco delle operazioni da sottopone a controllo documentale.

1.4. Entro dodici mesi dall'approvazione dell'elenco di cui al precedente punto 1.3. Mediocredito Centrale effettua i controlli documentali e, sulla base delle risultanze dei controlli, sottopone le proposte al Comitato.

2. *Operazioni individuate sulla base di apposita delibera del Comitato.*

2.1. Mediocredito Centrale effettua controlli documentali o in loco su tutte le operazioni che il Comitato ha ammesso all'intervento del Fondo con esplicita previsione di controlli successivi. I termini e i tempi ditali controlli vengono definiti caso per caso dal Comitato.

2.2. Mediocredito Centrale propone al Comitato di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti, relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Comitato.

2.3. Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e 2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1.

B. CONTROLLO DOCUMENTALE.

3. *Richiesta di documentazione.*

3.1. Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente e al soggetto beneficiano finale, l'avvio del procedimento e richiede al soggetto richiedente la documentazione comprovante la veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo e l'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo. Fatta salva la facoltà di presentare documenti equipollenti, detta documentazione comprende:

a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o copia conforme all'originale), della provincia in cui è ubicata la sede legale del soggetto beneficiano finale, riferito alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

detto certificato dovrà riportare i seguenti dati relativi al soggetto beneficiano finale: denominazione, natura giuridica, data di costituzione, oggetto sociale, attività esercitata, data inizio attività, sede legale, unità locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), numero iscrizione nel registro imprese, numero di codice fiscale;

b) certificato di iscrizione all'INPS o ad altro istituto di previdenza (o copia conforme all'originale), riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

detto certificato dovrà riportare il «ramo» di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dal soggetto beneficiano finale. Dovrà essere prodotto un certificato INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui alla lettera *b)*, il soggetto beneficiario finale risulti disporre di unità locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potrà essere prodotto un unico certificato purché in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento;

nel caso in cui il certificato INPS non indichi il numero effettivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, il soggetto beneficiano finale, oltre al suddetto certificato, dovrà produrre copia autenticata del libro matricola aggiornato, ovvero un certificato rilasciato dal competente ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti occupati alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, ovvero copia del modello DM 10 riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato precedentemente la presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

i soggetti beneficiari finali che non sono iscritti all'INPS, in quanto privi di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, da cui risulti che non hanno dipendenti;

c) copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali (per i soggetti beneficiari finali esonerati dalla redazione del bilancio: copia della documentazione contabile) sulla base dei quali è stato compilato il modello di valutazione contenuto nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo. Detti bilanci devono essere completi della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, se presente;

d) copia dell'ultimo bilancio approvato dei soggetti beneficiari finali completo della nota integrativa e, se disponibile, della relazione degli amministratori e del collegio sindacale, se presente;

e) copia del libro soci riferito alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

f) copia della richiesta di finanziamento sottoscritta dal soggetto beneficiano finale;

g) copia della delibera di concessione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione;

h) per le operazioni con durata superiore a 18 mesi:

copia del contratto di finanziamento ovvero copia del contratto di leasing;

copia dell'atto di erogazione ovvero del verbale di consegna (nel caso di operazioni di leasing);

i) per le partecipazioni, copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;

j) per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a titolo «de minimis», le delibere di concessione degli aiuti pubblici ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

k) per le operazioni agevolate da altri regimi di aiuto, la delibera di concessione dell'aiuto;

l) per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, documentazione comprovante che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo.

4. *Istruttoria.*

4.1. Qualora la documentazione di cui al paragrafo 3 non arrivi a Mediocredito Centrale entro tre mesi dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale stesso, viene proposta al Comitato:

la revoca della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente;

la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto beneficiano finale.

4.2. La documentazione che arriva a Mediocredito Centrale dopo le ore 17 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

4.3. Nel caso in cui risultino incompleti i documenti necessari per procedere al controllo Mediocredito Centrale richiede in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente integrazioni ovvero chiarimenti.

4.4. Qualora le integrazioni ovvero i chiarimenti non arrivino a Mediocredito Centrale entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale stesso, viene proposta al Comitato:

la revoca della garanzia del Fondo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto richiedente;

la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, nel caso il mancato invio sia imputabile al soggetto beneficiano finale.

4.5. Sulla base delle risultanze del controllo viene presentata al Comitato la proposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento della documentazione di cui al punto 3.1, in tempo utile perché possa essere deliberata entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa.

4.6. Mediocredito Centrale può propone al Comitato:

la conferma della garanzia del Fondo;

la revoca della garanzia del Fondo, per fatti imputabili al soggetto richiedente;

la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, per fatti imputabili al soggetto beneficiano finale;

l'effettuazione del controllo in loco; i termini e i tempi del controllo vengono definiti dal Comitato.

4.7 Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente l'esito del controllo entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

C. CONTROLLO IN LOCO.

5. *Procedura.*

5.1. Sulla base dei termini e dei tempi del controllo deliberati dal Comitato Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente, a cui si riferisce l'operazione sottoposta a controllo *in loco,* l'avvio del procedimento e richiede allo stesso di contattare il soggetto beneficiano finale al fine di concordare le date per l'effettuazione del sopralluogo.

5.2. Il soggetto richiedente comunica a Mediocredito Centrale la data prevista per il sopralluogo indicando le persone che rappresenteranno il soggetto richiedente e il soggetto beneficiano finale.

5.3. Mediocredito Centrale definisce con il rappresentante del soggetto richiedente le modalità di svolgimento del controllo in loco sulla base di quanto deliberato dal Comitato. Il controllo in loco deve essere effettuato in presenza del rappresentante del soggetto richiedente.

5.4. Il controllo in loco viene effettuato al fine:

di verificare l'esistenza del soggetto beneficiano finale;

di verificare l'esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

di verificare che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

di verificare che il soggetto beneficiano finale svolge l'attività indicata nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;

di acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformità riscontrate e non chianite dal controllo documentale.

5.5. Dopo aver effettuato il controllo, Mediocredito Centrale provvede a predisporre il verbale del controllo, che sarà sottoscritto dal rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante del soggetto beneficiano finale. Mediocredito Centrale rilascia copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente e al rappresentante del soggetto beneficiano finale.

5.6. Sulla base delle risultanze del controllo contenute nel verbale, Mediocredito Centrale può proporre al Comitato:

la conferma della garanzia del Fondo;

la revoca della garanzia del Fondo, per fatti imputabili al soggetto richiedente;

la conferma della garanzia del Fondo, a condizione che il soggetto beneficiano finale versi al Fondo, per il tramite del soggetto richiedente, un importo pari all'equivalente sovvenzione lordo, per fatti imputabili al soggetto beneficiano finale.

5.7. Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta o fax) al soggetto richiedente l'esito del controllo entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

01A5227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1º febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 19 giugno 1995, tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SARAS S.p.a. (Deliberazione n. 17/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1º marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1º marzo 1995, notificate con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e del 21 maggio 1997, notificate con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la delibera C.I.P.E. in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a., comportante un investimento di 501.000 milioni di lire (compresi lire 2.000 milioni per scorte), un onere per lo Stato pari a lire 186.981 milioni e un'occupazione complessiva di duecentottanta addetti di cui 58 addetti alla ricerca. Il termine per l'emissione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni venne fissato al 31 dicembre 1995;

Vista la propria delibera in data 16 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998, che ha approvato un aggiornamento al predetto contratto comportante la delocalizzazione di alcuni interventi e la riduzione degli investimenti a lire 488.198 milioni, e i livelli occupazionali previsti a duecentosettantasette unità di nuova assunzione, raggiungendo un'occupazione complessiva pari a novecentottantadue unità;

Vista la propria delibera n. 76 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota n. 0046437 del 5 dicembre 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di chiusura del contratto di programma Saras S.p.a.;

Considerato che, con le variazioni sopra proposte, il contratto di programma Saras ha comportato investimenti complessivi per lire 478.158,93 milioni (246,948 Meuro), di cui lire 411.036,90 milioni per investimenti industriali, lire 11.003 milioni per centri di ricerca, lire 56.119,03 milioni per progetti di ricerca; che l'onere a carico dello Stato ammonta a lire 171.118,42 milioni (Meuro 88.375), di cui lire 582,49 milioni per oneri di gestione, che il numero dei nuovi occupati, al 31 dicembre 1999, risulta pari a duecentosettantasette unità e che presso la raffineria alla stessa data erano presenti complessivamente novecentosessantaquattro addetti a fronte degli ottocentonovantadue previsti;

Considerato che nell'arco temporale di attuazione del contratto è stato necessario adeguare i piani progettuali alle evoluzioni tecnologiche e di mercato;

Ritenuto pertanto di concedere, a ratifica, la proroga dei termini di scadenza del contratto al 31 dicembre 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 19 giugno 1995, tra il Ministrero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a. che ha comportato investimenti complessivi per lire 478.158,93 milioni (246,948 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 171,118,42 milioni (88,375 Meuro), di cui lire 582,49 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

	Investimenti	Onere Stato
Investimenti tecnologici industriali	411.036,90	118.356,91
Centri di ricerca	11.003,00	7.283,80
Progetti di ricerca	56.119,03	44.895,22
Oneri di gestione	—	582,49
Totale . . .	478.158,93	171.118,42

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 31 dicembre 1999 pari a duecentosettantasette nuove unità.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di programma Saras S.p.a. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 331

CONTRATTO DI PROGRAMMA - SARAS - ASSETTO FINALE

Tabella riassuntiva

TABELLA 1

Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 dicembre 1999	Termine progetto
Investimenti industriali	411.036,90	118.356,91	390,21	222	—
Centro di ricerca	11.003,00	7.283,80	65,98	15	—
Progetti di ricerca	56.119,03	44.895,22	126,30	40	—
Totale contratto di programma . . .	478.158,93	170.535,93	582,493	277	31-12-1999

CONTRATTO DI PROGRAMMA SARAS - ASSETTO FINALE

Investimenti industriali

TABELLA 2

Numero progetto	Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 dicembre 1999	Termine progetto
6C997/CI	SARAS - Raffinerie Sarde - S.p.a.					
	Ammodernamento raffineria:					
	progettazione, brevetti e licenze	12.090	—	—	—	—
	opere murarie ed assimilate	41.526	—	—	—	—
	impianti e macchinari	340.255	—	—	—	—
	software	7.312	—	—	—	—
	Totale . . .	401.183	60.177,45	51.863,47	172	31-12-1998
	SARTEC - S.r.l.					
	Sistemi analisi ambientale:					
	progettazione, brevetti e licenze	610,0	—	—	—	—
	opere murarie ed assimilate	855,9	—	—	—	—
	impianti e macchinari	8.340,0	—	—	—	—
	scorte	48,0	—	—	—	—
	Totale . . .	9.853,9	4.550,12	1.765,87	50	31-12-1998
	Totale investimenti industriali . . .	411.036,9	118.356,91	390,213	222	—

CONTRATTO DI PROGRAMMA SARAS - ASSETTO FINALE

Centro di ricerca

TABELLA 3

Numero progetto	Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 dicembre 1999	Termine progetto
	Centro di ricerca in Uta:					
	impianti tecnologici speciali	1.517	—	—	—	—
	strumenti laboratorio biologia	3.468	—	—	—	—
	strumenti laboratorio chimica/fisica	3.081	—	—	—	—
	arredi tecn. lab./uff.	746	—	—	—	—
	impianti pilota	2.191	—	—	—	—
	Totale . . .	11.003	7.283,8	65,98	15	31-12-1999
	Totale centri di ricerca . . .	11.003	7.283,8	65,980	15	—

CONTRATTO DI PROGRAMMA SARAS S.p.a. - ASSETTO FINALE

Progetti di ricerca

TABELLA 4

Numero progetto	Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 dicembre 1999	Termine progetto
	Consorzio ricerche associate C.R.A					
	Progetto ambiente:					
	personale	24.150,79	—	—	—	—
	formazione	3.059,58	—	—	—	—
	viaggi e missioni	918,91	—	—	—	—
	beni non durevoli	700	—	—	—	—
	consulenze e commesse a terzi	8.500	—	—	—	—
	altre prestazioni di terzi	1.583,99	—	—	—	—
	brevetti e licenze	5.700	—	—	—	—
	altri costi	483,56	—	—	—	—
	spese generali	6.037,69	—	—	—	—
	Totale . . .	51.134,56	40.907,65	102,99	28	31-12-1999
	Progetto biotecnologie:					
	personale	2.379,23	—	—	—	—
	formazione	565,70	—	—	—	—
	viaggi e missioni	65,18	—	—	—	—
	consulenze e commesse a terzi	800	—	—	—	—
	altri costi	372,71	—	—	—	—
	spese generali	594,80	—	—	—	—
	Totale . . .	4.984,47	3.987,57	23,31	12	31-12-1999
	Totale progetti di ricerca . . .	56.119,03	44.895,22	126,300	40	—

01A5405

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 23 ottobre 1991, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la I.B.M. Semea S.r.l., ora I.B.M. Italia S.p.a. (Deliberazione n. 18/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificate con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e del 21 maggio 1997, notificate con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1992, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la I.B.M. Semea S.r.l., comportante un investimento di 108 miliardi di lire e un onere per lo Stato pari a lire 80,7 miliardi di lire, prevedendo, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni, il termine del 31 dicembre 1993;

Viste le delibere C.I.P.I. in data 28 dicembre 1993, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, che hanno approvato un aggiornamento del predetto contratto e portato l'investimento a 96.205 milioni di lire, l'onere complessivo a carico dello Stato a 71.537 milioni di lire e i livelli occupazionali previsti a duecentottanta unità, tutte di nuova assunzione, nonché prorogato i termini per l'emissione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni al 31 dicembre 1994;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, che ha approvato un ulteriore aggiornamento del predetto contratto riducendo gli investimenti a lire 67.673 milioni, l'onere a carico dello Stato a lire 50.532 milioni e livelli occupazionali previsti a centottanta unità, di cui centocinquantadue di nuova assunzione, oltre al mantenimento, in proprio o attraverso società controllate, di ottanta addetti previsti nei centri servizi stralciati dal contratto, ed ha prorogato il termine per l'emissione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni al 31 dicembre 1995;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera n. 76/1998 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota n. 0047628 del 13 dicembre 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di chiusura del contratto di programma I.B.M. Semea S.r.l. ora I.B.M. Italia S.p.a.;

Considerato che, con le variazioni sopra proposte, il contratto di programma I.B.M. ha comportato investimenti complessivi per lire 53.558 milioni (27,660 meuro), di cui lire 12.725 milioni per investimenti industriali, lire 12.116 milioni per centri di ricerca, lire 20.123 milioni per progetti di ricerca e lire 8.594 milioni per formazione; che l'onere a carico dello Stato ammonta a lire 40.500 milioni (meuro 20.917), di cui lire 290 milioni per oneri di gestione e che il numero degli occupati, al 31 dicembre 1997, risulta pari a 179, di cui 151 di nuova assunzione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 23 ottobre 1991, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la I.B.M. Semea S.r.I., ora I.B.M. Italia S.p.a., che ha comportato investimenti complessivi per lire 53.558 milioni (27,661 meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 40.500

milioni (20,917 meuro), di cui lire 290 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

	Investimenti	Onere Stato
Investimenti tecnologici industriali	12.725	7.933
Centri di ricerca	12.116	8.673
Progetti di ricerca	20.123	16.099
Progetti di formazione	8.594	7.505
Oneri di gestione	—	290
Totale . . .	53.558	40.500

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 31 dicembre 1997, pari a centosettantanove unità complessive, di cui centocinquantuno di nuova assunzione, oltre al mantenimento, in proprio e attraverso le consociate, di ottanta addetti previsti nei centri servizi stralciati dal contratto.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di programma I.B.M. Semea S.r.l., ora I.B.M. Italia S.p.a. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 332

CONTRATTO DI PROGRAMMA - I.B.M. ITALIA - S.p.a.
(*già* I.B.M. SEMEA - S.r.l.) - ASSETTO FINALE

Riepilogo per categoria di spesa

TABELLA 1

Tipologia investimenti	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 dicembre 1997
Investimenti industriali	12.725	7.933	88	89
Realizzazione centri di ricerche	12.116	8.673	97	36
Progetti di ricerca	20.123	16.099	73	54
Formaziane operatori industriali	8.594	7.505	32	0
Totale contratto di programma . . .	53.558	40.210	290	179

CONTRATTO DI PROGRAMMA I.B.M. ITALIA - S.p.a.
(*già* I.B.M. SEMEA - S.r.l.) - ASSETTO FINALE

Iniziative industriali

TABELLA 2

Numero progetto	Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 dicembre 1997	Termine progetto
6A693/CI	I.B.M. SEMEA Sud S.r.l.					
	N.I. Sviluppo software applicativo in Bari:					
	progettazione e direzione lavori	343	—	—	—	—
	opere murarie ed assimilate	3.968	—	—	—	—
	macchinari, impianti ed attrezzature	3.679	4.426	—	—	—
	opere infrastrutt. specifica	1.640	1.622	—	—	—
	Totale . . .	9.630	6.048	52	59	febbraio 1997
6A694/CI	I.B.M. SEMEA Sud S.r.l.					
	N.I. Prod. applicazioni multimediali in Napoli:		1.486			
	macchinari, impianti ed attrezzature	3.095	399	—	—	—
	Totale . . .	3.095	1.885	36	30	febbraio 1997
	Totale investimenti industriali . . .	12.725	7.933	88	89	—

CONTRATTO DI PROGRAMMA I.B.M. ITALIA - S.p.a.
(*già* I.B.M. SEMEA - S.r.l.) - ASSETTO FINALE

Centri di ricerca

TABELLA 3

Numero progetto	Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 dicembre 1997	Termine progetto
6C720/CI	I.B.M. SEMEA Sud S.r.l.					
	Realizzazione centro di ricerche in Bari:					
	progettazione e direzione lavori	193	—	—	—	—
	opere civili e impianti generali	2.752	—	—	—	—
	allacciamenti esterni	110	—	—	—	—
	impianti tecnologici specializzati	1.436	—	—	—	—
	apparecchiature, strumentazione ed attrezzature	2.599	—	—	—	—
	mobili e arredi	245	4.807	—	—	—
	brevetti e licenze	677	910	—	—	—
	Totale . . .	8.012	5.717	56	20	dicembre 1997
6D103/CI	I.B.M. SEMEA Sud S.r.l.					
	Realizzazione centro di ricerche in Cagliari:					
	apparecchiature, strumentazione ed attrezzature	3.161	—	—	—	—
	mobili e arredi	18	2.463	—	—	—
	brevetti e licenze	925	493	—	—	—
	Totale . . .	4.104	2.956	41	16	dicembre 1997
	Totale centri di ricerca . . .	12.116	8.673	97	36	—

CONTRATTO DI PROGRAMMA I.B.M. ITALIA - S.p.a.
(*già* I.B.M. SEMEA - S.r.l.) - ASSETTO FINALE

Progetti di ricerca

TABELLA 4

Numero progetto	Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 febbraio 1997	Termine progetto
P55/1	Consorzio CO.RI.N.T.O. - Bari					
	Ricerca sulla tecnologia del software:					
	costo del personale	5.520	—	—	—	—
	formazione e addestramento	1.371	—	—	—	—
	viaggi e missioni	294	—	—	—	—
	attrezzature e strumentazioni	1.392	—	—	—	—
	altri materiali	554	—	—	—	—
	consulenze e commesse a terzi	1.474	—	—	—	—
	altri costi	166	—	—	—	—
	spese generali	1.346	—	—	—	—
	Totale . . .	12.117	9.694	44	34	dicembre 1997
P54/1	Soc. Cons. Progetti Tecnologici Sud a r.l. - Cagliari					
	Ricerca sulle tecnologie multimediali:					
	costo del personale	3.089	—	—	—	—
	formazione e addestramento	784	—	—	—	—
	viaggi e missioni	245	—	—	—	—
	attrezzature e strumentazioni	1.196	—	—	—	—
	altri materiali	405	—	—	—	—
	consulenze e commesse a terzi	1.000	—	—	—	—
	altri costi	111	—	—	—	—
	spese generali	1.176	—	—	—	—
	Totale . . .	8.006	6.405	29	20	dicembre 1997
	Totale progetti di ricerca . . .	20.123	16.099	73	54	—

CONTRATTO DI PROGRAMMA I.B.M. ITALIA - S.p.a.
(*già* I.B.M. SEMEA - S.r.l.) - ASSETTO FINALE

Progetti di formazione

TABELLA 5

Numero progetto	Iniziativa	Investimenti (lire/milioni)	Oneri Stato per investimenti (lire/milioni)	Compensi e collaudi (lire/milioni)	Personale al 31 febbraio 1997	Termine progetto
157	I.B.M. SEMEA Sud S.r.l. in Napoli					
	Piano di formazione del personale di produzione:					
	preparazione dei corsi	171	—	—	—	—
	docenze teoriche e pratiche	334	—	—	—	—
	analisi e esigenze di formazione	69	—	—	—	—
	svolgimento corsi	183	—	—	—	—
	risorse umane in formazione	2.063	—	—	—	—
	spese generali	202	—	—	—	—
	Totale . . .	3.022	2.618	14	—	dicembre 1996
158	I.B.M. SEMEA Sud S.r.l. in Bari					
	Piano di formazione del personale di produzione:					
	preparazione dei corsi	214	—	—	—	—
	docenze teoriche e pratiche	1.108	—	—	—	—
	analisi e esigenze di formazione	82	—	—	—	—
	svolgimento corsi	93	—	—	—	—
	risorse umane in formazione	3.671	—	—	—	—
	spese generali	404	—	—	—	—
	Totale . . .	5.572	4.887	18	—	dicembre 1996
	Totale progetti di formazione . . .	8.594	7.505	32	—	—

01A5404

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Modifica della delibera CIPE 30 giugno 1999, recante nuove norme attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Deliberazione n. 26/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317/1984), del 18 dicembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/1987) e dell'11 febbraio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* Suppl. n. 25/1988) con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi e segnatamente un triennio ed un successivo biennio;

Visti in particolare i punti 1 e 5 della delibera 18 dicembre 1986 ed il punto 3 della delibera 11 febbraio 1988, che subordinano l'ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980, alla condizione che i comuni con popolazione non inferiore a 18.000 abitanti partecipino ad un bacino di utenza, secondo l'assetto riportato negli allegati alle suddette delibere;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive del CIPE, l'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 marzo 1999, n. 144, che autorizza la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, demandando al CIPE il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi;

Vista la propria delibera del 30 giugno 1999, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218/1999) che, in attuazione dell'art. 9 della citata legge n. 266/1997, ha dettato nuove norme per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ed ha stabilito i criteri per la ripartizione dei finanziamenti;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che, all'art. 145, comma 21, ha stanziato, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, la somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 27151 del 21 dicembre 2000;

Considerato che l'assetto dei bacini di utenza, come definiti negli allegati alle proprie delibere 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988, ha subito nel tempo numerose modificazioni e che i comuni inseriti nel bacino di utenza, finora ammessi a finanziamento, hanno spesso incontrato difficoltà nella osservanza degli obblighi relativi alla unitarietà di gestione degli impianti;

Considerato che il punto 13 della propria, delibera n. 99/1999, già introduce delle deroghe all'applicazione delle norme che regolano i bacini di utenza;

Considerato che la somma di 10 miliardi di lire, quale limite massimo di contribuzione per il comune di Nuoro, previsto al punto 10, comma 1, lettera *a)* della citata delibera n. 99/1999, non è sufficiente, secondo una prima valutazione tecnica del Ministero dell'industria, a metanizzare l'intera area urbana;

Delibera:

1. Il punto 13, comma 2, della delibera 30 giugno 1999 di questo comitato è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia rispettato l'assetto dei bacini di utenza, così come definito con la delibera di questo comitato del 18 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuterà l'ammissibilità delle istanze di contributo prodotte dai singoli comuni anche in deroga al punto 5 della delibera medesima».

2. Il limite massimo di contribuzione per il comune di Nuoro, precedentemente fissato in 10 miliardi di lire, è elevato a 15 miliardi di lire (7.746.853,49 euro). Il predetto comune è autorizzato a presentare un nuovo progetto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera. La spesa graverà sullo stanziamento di 150 miliardi di lire riservati alla regione Sardegna.

3. I comuni e i loro concessionari possono regolarizzare le istanze di contributo, anche per l'assunzione di mutui previsti dalla legge, in sede di istruttoria da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con riferimento al punto 10 della citata delibera n. 99/1999, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederà all'istruttoria delle domande di contributo presentate dai comuni inclusi nel biennio con priorità:

a) per i comuni che alla data di pubblicazione della presente delibera, abbiano già realizzato le opere e messo in esercizio l'impianto o, in subordine, abbiano dato inizio alla esecuzione del progetto, qualora o stato di avanzamento dell'opera risulti non inferiore al 25 per cento. La documentazione atta a dimostrare l'esistenza di tali condizioni deve essere presentata al predetto Ministero entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale;*

b) per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati.

5. La somma di lire 150 miliardi (77.468.534,86 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, prevista dall'art. 145, comma 21 della legge n. 388/2000, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge n. 784/1980, è destinata al finanziamento delle reti urbane di distribuzione del gas metano, secondo le procedure e i criteri stabiliti da questo comitato con la presente delibera e con quella n. 99/1999.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 334

01A5406

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2000. (Deliberazione n. 27/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2, in materia di criteri da tenere presente nella ripartizione del predetto Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all'art. 34, estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002», che ha attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2000, la somma complessiva di 223 miliardi di lire, di cui 20 destinati alla copertura dell'onere derivante dalla stipula di mutui da parte delle comunità montane di cui alla citata legge n. 144/1999, e 100 provenienti dalle quote attribuite al Fondo per l'anno 1996 e ripartite con delibera n. 123 del 15 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236/1997);

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge n. 97/1994;

Considerato che il comitato tecnico interministeriale per la montagna ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna 2000, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Ritenuto che per l'erogazione della quota relativa al Fondo 1996, pari a 100 miliardi di lire, occorre tenere conto delle modalità di riparto indicate nella citata delibera n. 123/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro per le politiche agricole e forestali alla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2000, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4 del reddito medio pro-capite;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali;

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani;

2.4 Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2000, il piano di riparto della somma complessiva di 103 miliardi di lire (Meuro 53.195), di cui alla colonna B della predetta tabella, tra le regioni e le province autonome.

4. Sono confermate le quote di riparto approvate con delibera n. 123/1997, e le assegnazioni della somma complessiva di 100 miliardi di lire (Meuro 51,646) ex Fondo 1996, riportate rispettivamente, alla colonna C ed alla colonna D della tabella sopracitata, tra le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 336

ALLEGATO

(lire)

REGIONE	FONDO 2000		EX FONDO 1996		
	Col. A	Col. B	Col. C	Col. D	
	Quota di riparto %	Assegnazione (*)	Quota di riparto %	Assegnazione (**)	TOTALE E = B + D
PIEMONTE	6,89	7.094.455.128	13,46	13.460.000.000	20.554.455.128
VALLE D'AOSTA	1,15	1.184.535.019	--	--	1.184.535.019
LOMBARDIA	6,85	7.051.620.489	7,47	7.470.000.000	14.521.620.489
P.A.BOLZANO	4,73	4.875.698.478	--	--	4.875.698.478
P.A. TRENTO	3,56	3.664.748.259	--	--	3.664.748.259
VENETO	2,97	3.058.447.463	4,05	4.050.000.000	7.108.447.463
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,70	1.749.688.296	--	--	1.749.688.296
LIGURIA	2,56	2.638.907.313	4,51	4.510.000.000	7.148.907.313
EMILIA ROMAGNA	4,40	4.528.723.578	4,99	4.990.000.000	9.518.723.578
TOSCANA	4,52	4.656.826.041	7,17	7.170.000.000	11.826.826.041
UMBRIA	3,68	3.790.852.811	3,18	3.180.000.000	6.970.852.811
MARCHE	3,21	3.307.044.913	5,50	5.500.000.000	8.807.044.913
LAZIO	5,92	6.098.566.660	4,40	4.400.000.000	10.498.566.660
ABRUZZO	5,57	5.733.708.543	9,50	9.500.000.000	15.233.708.543
MOLISE	1,99	2.050.772.181	3,98	3.980.000.000	6.030.772.181
CAMPANIA	8,83	9.097.393.022	8,69	8.690.000.000	17.787.393.022
PUGLIA	4,34	4.472.393.584	3,99	3.990.000.000	8.462.393.584
BASILICATA	4,55	4.683.935.692	7,51	7.510.000.000	12.193.935.692
CALABRIA	7,99	8.233.571.550	11,60	11.600.000.000	19.833.571.550
SICILIA	6,32	6.511.019.418	--	--	6.511.019.418
SARDEGNA	8,27	8.517.091.562	--	--	8.517.091.562
ITALIA	100,00	103.000.000.000	100,00	100.000.000.000	203.000.000.000
Controvalore in Euro					*104.840.750,52*

(*) risorse comprensive di lire 3 miliardi ex lege 85/1995.
(**) risorse ex Fondo montagna 1996 attribuite esclusivamente alle Regioni a Statuto ordinario.

01A5320

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 140/90 - Realizzazione del porto peschereccio di Cirò Marina - Variazione del quadro economico e proroga. (Deliberazione n. 28/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 140/1990, stipulata in data 3 agosto 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Cirò Marina, regolante il finanziamento di lire 25 miliardi per la realizzazione di un porto turistico e peschereccio di quarta classe in Cirò Marina;

Vista la propria delibera n. 178 del 25 settembre 1997, con la quale è stata approvata una perizia di variante alle opere in convenzione secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Vista la nota n. 476 dell'11 gennaio 2001, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'autorizzazione a variare il quadro economico per l'adeguamento di spese generali entro l'aliquota massima del 12% prevista dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998;

Considerato che l'ente attuatore con la predetta nota ha chiesto la proroga al 28 febbraio 2001, dei termini per la chiusura amministrativa della convenzione;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 13 febbraio 2001, prot. 0006521, ha rilevato che non sussistono osservazioni da formulare in merito;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici con nota del 1° marzo 2001, prot. n. 000915, ha ritenuto di non avere valutazioni da effettuare

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di approvare il nuovo quadro economico della convenzione n. 140/90, di seguito riportato;

2. di prorogare al 28 febbraio 2001, i termini per la chiusura amministrativa della convenzione.

QUADRO ECONOMICO (valori in milioni di lire)

Descrizione	Da Convenzione	Da Variante	Definitivo
Lavori ed espropri	19.478	19.652	19.652
Imprevisti	726	871	—
Oneri lievitazione costi	350	—	—
Spese generali	570	628	1.418
I.V.A.	3.876	3.849	3.930
Totale	25.000	25.000	25.000

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 335

01A5321

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome per la stipula di convenzioni con le singole regioni per l'attuazione del progetto Euroformazione difesa.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che riserva alla competenza statale la formazione professionale svolte dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati a favore dei propri dipendenti;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale» che prevede che, al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale delle forze armate, il Ministero della difesa, debba perseguire tra i vari obiettivi quello di assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate;

Vista la proposta di accordo trasmessa il 21 marzo 2001 dal Ministro della difesa;

Considerato che in sede tecnica il 2 aprile 2001 i rappresentanti delle regioni, hanno avanzato alcune proposte di modifiche che sono state accolte dai rappresentanti delle amministrazioni centrali;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

I Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale, i presidenti delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

Atteso che la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professio-

nale, stabilisce che il Ministero della difesa deve perseguire l'obiettivo del «miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate», sia per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali, sia per agevolare l'inserimento, all'atto del congedo, dei giovani chiamati obbligatoriamente alle armi nei prossimi cinque anni e dei volontari che aderiscono alle ferme temporanee nel mondo del lavoro anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi secondo le norme nazionali e regionali vigenti;

Considerato che realizzare nei loro confronti una condizione di pari opportunità significa considerare la loro transitoria domiciliazione nella località dove sono chiamati a prestare servizio come requisito utile per accedere ai pacchetti formativi sostenuti dal Fondo sociale europeo in quella stessa regione;

Tenuto conto che in tal modo è possibile consentire un naturale proseguimento del progetto denominato «Euroformazione difesa», utilmente realizzato nel quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni in materia di utilizzo del Fondo sociale europeo secondo i programmi operativi regionali e nel rispetto delle disposizioni previste dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006, per le azioni interregionali;

Convengono sullo schema del protocollo d'intesa che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: LOIERO

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la regione .... ed il Ministero della difesa - Comando militare regionale ....

L'anno .... il giorno .... del mese di ....

tra: la regione .... rappresentata dall'assessore all'istruzione, formazione e lavoro;

e il Ministero della difesa, rappresentato dal comandante del Comando militare regionale;

Premesso che:

con l'approvazione del nuovo quadro comunitario di sostegno per il periodo 2000-2006 da parte dell'Unione europea è attribuita alle regioni la competenza in materia d'utilizzo del Fondo sociale europeo;

il Ministero della difesa intende proseguire l'attuazione del progetto denominato «Euroformazione difesa», utilmente realizzato nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

per la prosecuzione del citato progetto, il Ministero della difesa è interessato ad utilizzare l'esperienza ed il Know della regione .... nel settore della formazione professionale;

la Regione .... - assessorato regionale al lavoro riconosce al progetto Euroformazione difesa un alto valore sociale, perché è rivolto ai militari in ferma di leva ed ai volontari in ferma breve, che costituiscono osservatorio privilegiato per l'analisi e la comprensione delle problematiche legate all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro per rafforzare le proprie competitività in vista del rientro nel mondo del lavoro;

tali interventi formativi saranno realizzati nel periodo 2001-2006;

attraverso il contributo della regione, titolare del Fondo sociale europeo, è possibile innalzare la qualità e l'entità delle attività formative promosse dal Ministero della difesa per l'acquisizione di competenze trasversali e di competenze specifiche in settori dove è prevedibile lo sviluppo occupazionale;

Considerato che:

il Ministero della difesa in ottemperanza ai principi della legge 11 luglio 1978, n. 382 e della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha il compito di promuovere ed elevare la preparazione dei giovani alle armi che non hanno rapporto d'impiego permanente con l'Amministrazione della difesa, ed in base alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che prevede la frequenza da parte dei militari di leva a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, svolti in ambito territoriale, compatibilmente con le esigenze di servizio;

l'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riserva alla competenza statale la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati a favore dei propri dipendenti;

la regione .... nel riconoscere l'azione altamente sociale del progetto «Euroformazione difesa» è disponibile verso il comando militare .... a rendere disponibili le proprie conoscenze nonché la competenza degli organismi di formazione che gestiscono la formazione ordinaria di cui alla legge regionale, su progetti che prevedono aspetti analoghi a quelli inseriti nel progetto quadro «Euroformazione difesa»;

Si conviene quanto segue:

la regione .... s'impegna a considerare il progetto Euroformazione difesa nell'ambito del programma operativo regionale per la realizzazione d'interventi formativi nell'ambito delle azioni previste dai progetti interregionali;

il Ministero della difesa - Comando militare regionale............... s'impegna a mettere a disposizione le aule multimediali dislocate presso i centri di formazione e la gestione e la manutenzione delle stesse;

le modalità attuative del progetto, saranno concordate nel rispetto delle procedure d'evidenza pubblica nell'ambito di una «convenzione operativa» tra la regione .... e il comando militare regionale .... Tale convenzione definirà in particolare il numero, caratteristiche e dislocazione territoriale dell'attività formativa, tempi d'attuazione individuazione dei referenti delle parti ai fini del monitoraggio del progetto e modalità d'interruzione o sospensione dei corsi per esigenze operative di F.A.;

per l'acquisizione delle competenze professionali dei militari di leva e volontari in ferma breve, saranno definite in convenzione le modalità per agevolarne il percorso formativo in alternanza;

per l'attuazione di quanto stabilito nel presente protocollo si rimanda alla convenzione operativa del biennio 2001-2002 rinnovabile di biennio in biennio.

Il presente protocollo d'intesa può essere rinnovato ed integrato per la realizzazione di ulteriori iniziative formative.

01A5322

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo Stato-regioni per lo sviluppo di attività di supporto alle politiche, alle strategie e alle scelte in termini di sviluppo sostenibile.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Premesso che:

la Conferenza delle nazioni unite sull'ambiente umano svoltasi a Stoccolma nel 1972 ha segnato un primo, fondamentale passo nella storia della diplomazia mondiale con esplicito, ampio riferimento alle tematiche ambientali, che ha influenzato le politiche ambientali internazionali nei decenni successivi;

il rapporto della commissione Bruntdland, pubblicato nel 1987 con il titolo «Il nostro futuro comune» e recepito dall'ONU nel 1989 con la risoluzione 228 dell'assemblea generale, ha introdotto il concetto ed il termine di «Sviluppo sostenibile», ovvero di un diverso tipo di sviluppo che, pur venendo incontro alle esigenze umane attuali, non danneggi il delicato equilibrio degli ecosistemi che rendono possibile la vita sulla terra e non comprometta la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze;

la Conferenza delle nazioni unite su ambiente e sviluppo o «Earth Summit» svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992 ha affrontato il problema della necessità di cambiare il modello di sviluppo preesistente al fine di avviare un piano globale di «Sviluppo sostenibile»;

nell'occasione sono stati approvati due documenti legalmente vincolanti, «Convenzione sul clima» e «Convenzione sulla biodiversità», due dichiarazioni di princìpi, «Princìpi sulle foreste» e «Dichiarazione di Rio» la quale, nello specifico, afferma che per avviare un processo di sviluppo sostenibile occorre cambiare i modelli di produzione e consumo, adottare nuove misure legislative in materia ambientale, internalizzare i costi ambientali, eseguire sistematicamente la valutazione di impatto ambientale, applicare il principio precauzionale, nonché «Agenda XXI», strategia del ventunesimo secolo per lo sviluppo sostenibile;

l'Agenda XXI, in particolare, contiene un programma d'azione operativo e invita i governi ad avviare un processo di sviluppo sostenibile, secondo i princìpi espressi nella dichiarazione di Rio, da attuare nel corso del secolo ventunesimo;

l'Italia ha approvato il 28 dicembre 1993 in sede CIPE il piano di attuazione dell'agenda XXI quale documento programmatico per le scelte di governo;

il Consiglio delle comunità europee ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri delle comunità europee hanno adottato in data 1° febbraio 1993 una risoluzione riguardante il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Per uno sviluppo durevole e sostenibile» - 5° Programma d'azione) il quale già affermava al punto 4 del sommario: «La realizzazione dell'equilibrio auspicato tra attività umana e sviluppo da un lato e protezione dell'ambiente dall'altro richiede una ripartizione delle responsabilità chiaramente definita rispetto ai consumi e al comportamento nei confronti dell'ambiente e delle risorse naturali. Ciò presuppone l'integrazione delle considerazioni ambientali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche economiche e settoriali, nelle decisioni delle autorità pubbliche, nell'elaborazione e nella messa a punto dei processi produttivi e, infine, nel comportamento e nelle, scelte del singolo cittadino»;

la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile», considerando che «...le conclusioni della relazione intermedia rivelano che sono stati realizzati progressi su varie questioni, ma che molto resta da fare per progredire nella direzione dello sviluppo sostenibile», ha stabilito fra le priorità fondamentali, all'art. 2 l'integrazione delle esigenze ambientali in altre politiche, all'art. 3 l'ampliamento dello strumentario con particolare riferimento alla valutazione di piani e programmi, all'art. 7 il miglioramento degli elementi conoscitivi di base per le politiche ambientali;

le amministrazioni locali, città e regioni europee, si sono impegnate ad attuare l'Agenda XXI a livello locale e ad elaborare piani d'azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile sottoscrivendo il 27 maggio 1994 la «Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile» approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi a Aalborg in Danimarca;

la terza Conferenza ambientale dei Ministri e dei leader politici regionali dell'Unione europea che si è svolta a Goteborg, Svezia, dal 18 al 20 giugno 1997 ha adottato la cosiddetta «Risoluzione di Goteborg» nella quale, fra l'altro, si afferma che «Le regioni sono gli attori chiave nello sviluppo sostenibile e le azioni da loro controllate e influenzate hanno un impatto a livello nazionale e globale. Le regioni devono dunque prendere parte alla stesura e all'implementazione di strategie internazionali e nazionali sullo sviluppo sostenibile nonché all'adozione, attuazione e valutazione del processo dell'Agenda XXI creato in ogni Stato membro»;

l'integrazione delle politiche è ormai un principio costituzionale per l'intera Europa. L'art. 6 del Trattato di Amsterdam (1998), dice che: «le necessità della protezione ambientale devono essere integrate nella definizione e implementazione delle politiche e delle attività comunitarie (...), in particolare con l'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile». È così stabilito il «Principio d'integrazione» secondo il quale la protezione ambientale non va considerata come una politica settoriale, ma come un denominatore comune per tutti i settori. All'azione ambientale deve far seguito un nuovo tipo di azione degli altri settori, che devono interiorizzare i fattori ambientali;

la comunicazione della Commissione delle comunità europee in data 24 novembre 1999 «L'ambiente in europa: quali direzioni per il futuro? Valutazione globale del programma di politica e azione della comunità europea a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile» (5° Programma) si è così espressa al punto 9 «Partire dai princìpi del quinto programma: «Questa valutazione globale del quinto programma di azione a favore dell'ambiente conferma i progressi compiuti dalla comunità nello sviluppo di una politica ambientale che comincia a dare i suoi frutti in alcuni campi. I progressi verso la sostenibilità sono stati chiaramente limitati e il quinto programma non ha raggiunto i suoi obiettivi. Esiste una crescente consapevolezza dell'importanza di integrare gli obiettivi ambientali in altre politiche, spesso in risposta alla ricerca di modalità più flessibili ed economicamente razionali per ottenere soluzioni, ma quest'approccio e la nuova gamma di strumenti ad esso legata sono ancora scarsamente sviluppati in molti settori. Le tendenze di fondo di molti settori economici e il loro continuo nesso con gli impatti ambientali destano preoccupazione»;

il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali richiama la volontà della comunità di «(...) promuovere (...) un elevato livello di tutela e di miglioramento dell'ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dei fondi strutturali»

la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2001 ha previsto lo stanziamento (art. 109) di 250 miliardi sul triennio 2001/2003 per «Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile» con riferimento, fra l'altro, alla «promozione presso i comuni le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale» nonché «azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale»;

il decreto del presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, «Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente» ha istituito all'art. 4 il «Servizio per lo sviluppo sostenibile»;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

la deliberazione CIPE n. 83/2000 relativa alle modalità attuative del QCS 2000-2006 delle regioni obiettivo 1 «...al fine di assicurare l'integrazione della componente ambientale in tutti i programmi del QGS in una prospettiva di sviluppo sostenibile e il rispetto della politica e della legislazione comunitaria in materia di ambiente ...», definisce i compiti delle autorità ambientali e stabilisce di rafforzare la rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei fondi strutturali;

Considerato che:

il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvertono l'importanza del proprio ruolo e del contributo determinante che possono fornire nell'orientare la società verso scelte, modalità produttive e comportamenti coerenti con uno sviluppo sostenibile e ritengono di operare in forma concorrente proponendo il presente accordo di indirizzo quale strumento ispiratore di strategie e di linee condivise;

l'integrazione della dimensione ambientale nella predisposizione di politiche, piani e programmi settoriali, nonché nei processi di formazione delle decisioni, rende necessaria la piena introduzione di un sistema organico di monitoraggio e di valutazione ambientale ex ante, intermedia ed ex post, sperimentata con successo nelle prime fasi dell'Agenda 2000-2006;

è necessaria una profonda revisione delle procedure prodromiche alle decisioni del CIPE e della Conferenza Stato regioni ed unificata con il pieno coinvolgimento delle autorità ambientali che si occupano di sostenibilità;

ritenuto di dare concreto impulso e riconoscibilità alla prevista azione concorrente fra Stato e regioni sul versante della promozione e del contributo a politiche di sviluppo sostenibile;

valutata l'opportunità di istituire un tavolo tecnico permanente in materia di sviluppo sostenibile, costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle regioni, allo scopo di integrare e supportare i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria di Conferenza Stato-regioni per le problematiche legate alla sostenibilità e con funzioni di impulso, promozione, ideazione di strategie di intervento nonché creazione di occasioni e strumenti funzionali all'affermazione di princìpi e criteri di sostenibilità;

sottolineato che il programma di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile a livello nazionale, al momento in fase di elaborazione, fissa alcuni obiettivi di scala ed alcune macroazioni che devono trovare continuità nel sistema delle regioni e degli enti locali alla luce del principio di sussidiarietà;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso citato art. 4, nei termini sotto indicati.

Art. 1.

Azione concorrente

Il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a dare concreta attuazione al dettato dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 12, che prevede un'azione condivisa nel campo dello sviluppo sostenibile, e al

principio di integrazione relativo all'armonizzazione con l'ambiente di piani ed azioni di sviluppo territoriale, urbanistico, infrastrutturale ed economico.

Art. 2.

Costituzione di tavolo tecnico

Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un tavolo tecnico permanente Stato-regioni di confronto e di collaborazione in materia di sviluppo sostenibile, costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Funzioni del tavolo tecnico permanente

Il tavolo tecnico permanente di cui all'art. 2 è investito dei seguenti compiti e funzioni:

opera in raccordo con la rete nazionale delle autorità ambientali e con altri tavoli istituiti il cui oggetto di attività presenta strette attinenze con i temi dello sviluppo sostenibile;

concorre all'elaborazione dei programmi nazionale e regionali per lo sviluppo sostenibile e dei relativi strumenti;

rappresenta la sede di confronto, elaborazione, proposta, scambio di informazioni fra Stato e regioni in materia di sviluppo sostenibile;

supporta i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria di conferenza Stato-regioni per le problematiche legate alla sostenibilità;

opera con funzioni di impulso, di promozione, di definizione di strumenti orientati all'affermazione di princìpi e criteri di sostenibilità ambientale con azione trasversale nei confronti dei settori, le cui specifiche politiche possono avere riflessi nei confronti dell'ambiente;

costituisce una sede per lo scambio di informazioni, lo sviluppo di conoscenze, la promozione di iniziative quali eventi seminariali, azioni di aggiornamento e formazione nonché per il coordinamento di iniziative comuni.

Art. 4.

Composizione del tavolo permanente

Il tavolo è costituito, oltre che da un dirigente dell'ufficio di segreteria di questa Conferenza designato dal direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante e da un membro supplente, formalmente designati da ogni singola regione e provincia autonoma e da due referenti designati dal Ministero dell'ambiente e potrà essere integrato occasionalmente con referenti di altri Ministeri e/o di altri tavoli o soggetti pubblici invitati, in quanto parti interessate ai temi in discussione.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: LOIERO

01A5323

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e 54;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;

Vista la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i beni e le attività culturali con nota dell'11 aprile 2001, predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della commissione di riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che è stato accolto dal rappresentante del Governo;

Acquisito l'assenso del Governo dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce
il seguente accordo

tra il Ministro per i beni e le attività cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

Ritenuto necessario, in attesa della ratifica della convenzione europea del paesaggio, concordare le forme di attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come Ministero, e le regioni perché le stesse siano conformi alla predetta convenzione e alla vigente normativa in materia di paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica;

Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Considerato che secondo i principi della indicata convenzione:

il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all'attività economica contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali;

la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente;

Considerato che la predetta convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualità paesistica, la protezione del paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio;

Considerato che occorre identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori storici, paesaggistici e ambientali; coordinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione paesistica coordinare, in accordo con le regioni, le funzioni di vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici;

Ritenuto che la tutela, la buona conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un obiettivo prioritario di interesse nazionale;

Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché le concrete azioni di tutela e valorizzazione;

Il Ministro per i beni e le attività cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Art. 1.

Principi generali

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.

2. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è attuata secondo i criteri e le modalità previste dal presente accordo.

3. Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma 3, del testo unico per la redazione della pianificazione paesistica.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nonché dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime finalità.

5. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Pianificazione paesistica

1. Le regioni assicurano che i valori paesistici presenti nel territorio siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali e dotati di contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, attenendosi ai seguenti criteri e modalità:

a) conoscenza dell'intero territorio da assoggettare al piano attraverso:

l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, delle loro correlazioni e integrazioni;

la definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, valorizzare e recuperare;

b) analisi delle dinamiche di trasformazione anche attraverso:

l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;

la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione;

c) individuazione degli ambiti di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 3;

d) definizione degli obiettivi di qualità paesistica indicati nell'art. 4;

e) determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;

f) definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

Ambiti di tutela e valorizzazione

1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o degradati.

Art. 4.

Obiettivi di qualità paesistica

1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di qualità paesistica.

2. Tali obiettivi perseguono in particolare:

a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;

b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

Art. 5.

Strumenti di incentivazione

1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.

Art. 6.

Consultazione pubblica

1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica sono assicurate la concertazione istituzionale e le più ampie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.

Art. 7.

Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle modalità e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza, la regione provvede in via sostitutiva.

Art. 8.

Attuazione della pianificazione paesistica

1. Nell'attività di pianificazione paesistica prevista dall'art. 149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle modalità prescritti dal presente accordo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del testo unico, verificano con apposito atto la compatibilità tra le disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione di apposito atto.

3. A tale adeguamento le regioni possono procedere, unitamente alla soprintendenza regionale ed alle soprintendenze competenti per materia, nelle forme di cui all'art. 150, comma 3 del testo unico.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del testo unico.

Art. 9.

Controllo sugli interventi

1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione paesistica, per la verifica di compatibilità degli interventi proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:

a) la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;

b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;

c) la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani.

2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonché gli eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di compatibilità paesistica costituisce provvedimento separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia.

Art. 10.

Vigilanza

1. In applicazione dell'art. 159 del testo unico, le regioni vigilano sulla puntuale osservanza del presente decreto e sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli enti eventualmente da loro subdelegati.

2. L'inottemperanza al presente decreto o la persistente inerzia nell'esercizio delle competenze in materia paesistica è motivo di revoca della sub-delega.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: LOIERO

01A5368

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione dei servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive, pari a 20 miliardi, del Fondo nazionale per le politiche sociali, quale cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie;

Visto l'obiettivo 1 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 recante «Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari»;

Vista la proposta di accordo trasmessa il 27 marzo 2001 dal Dipartimento per gli affari sociali;

Considerato che in sede tecnica il 5 aprile i rappresentanti regionali hanno proposto una modifica alla proposta di accordo che è stata accolta dal rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce
il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il Ministro per la solidarietà sociale, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

Considerato che una quota del Fondo per le politiche sociali, pari a 20 miliardi di lire, è stata ripartita, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base degli indici demografici rilevati dall'ISTAT, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per essere destinata nell'anno 2001 al cofinanziamento di iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, finalizzata alla realizzazione di specifici servizi di informazione, gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione, sulle attività e sulla rete dei servizi promossi sul territorio in favore delle famiglie;

Attesa la necessità di realizzare un'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativa ai criteri di utilizzazione della suddetta quota del fondo;

Convengono sui seguenti criteri:

gli enti locali gestiscono le suddette iniziative direttamente o mediante convenzioni con organismi pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e consulenza in materia di legislazione sociale e di tematiche familiari e femminili, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per le famiglie, i servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanità, occupazione, trattamenti pensionistici;

i contributi vengono concessi secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, previa verifica della sussistenza nelle domande dei seguenti elementi:

a) promozione delle iniziative entro la data del 30 settembre 2000, mediante l'adozione di atti idonei;

b) esplicitazione della quota di cofinanziamento dell'iniziativa a carico degli enti proponenti;

c) descrizione delle attività, con indicazione del soggetto gestore e delle professionalità attivate;

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità per la verifica delle attività svolte, per la revoca in caso di inadempimento e per l'eventuale riassegnazione dei fondi;

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle relazioni fatte pervenire dagli enti locali, trasmettono al Ministro per la solidarietà sociale una relazione sulle iniziative attuate e sulla loro efficacia, nonché sulla spesa sostenuta.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: LOIERO

01A5369

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 3 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ostuni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ostuni (Brindisi).

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Ostuni nel giorno 21 aprile 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dall'episodio della chiusura dell'ufficio locale di Ostuni nella giornata di sabato 21 aprile 2001, a causa di urgenti lavori inerenti la ristrutturazione dei locali.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota del 18 aprile 2001, n. 14504/Segr.

Con successiva nota del 24 aprile 2001, n. 15344/Segr., il predetto dirigente ha comunicato che l'ufficio ha ripreso la normale attività in data 23 aprile 2001, lunedì.

È prevista la partecipazione al procedimento del Garante del contribuente.

Tuttavia, il presente provvedimento è adottato direttamente dal direttore regionale, poiché nella regione Puglia, ad oggi, non è stato nominato tale organo.

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare le fattispecie indicate nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10.

Bari, 3 maggio 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A5370

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto de L'Assicuratrice italiana Danni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1848).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1990, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciato a L'Assicuratrice italiana Danni S.p.a., con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta il 18 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti de L'Assicuratrice italiana Danni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 21, 23, 27 e 28 e l'abrogazione dell'art. 30 dello statuto sociale nonché la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1654 del 7 agosto 2000, con il quale è stato approvato il nuovo testo dello statuto sociale de L'Assicuratrice italiana Danni S.p.a.;

Visto l'atto di rettifica in data 6 ottobre 2000, con il quale, sulla base della richiesta del tribunale di Milano in sede di omologa, è stato riformulato l'art. 28, comma 2, dello statuto sociale de L'Assicuratrice italiana Danni S.p.a., concernente i limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de L'Assicuratrice italiana Danni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate all'articolo:

«Art. 28 *(Collegio sindacale).* — Nuovi limiti al cumulo degli incarichi: dieci società (in luogo delle precedenti cinque società)».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A5360

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 maggio 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del presidente della regione siciliana e dei deputati dell'assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 24 giugno 2001. (Deliberazione n. 390/01/CPS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti dell'8 maggio 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'11 maggio 2001;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Visto lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante «Norme per l'elezione dei deputati dell'assemblea regionale siciliana» e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Rilevato che con decreto del presidente della regione siciliana 26 aprile 2001, n. 85/GR.U/SG, è stata fissata per il giorno 24 giugno 2001 l'elezione del presidente della regione e dei deputati dell'assemblea regionale siciliana;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione del presidente della regione siciliana e dei deputati dell'assemblea regionale siciliana, fissata per il giorno 24 giugno 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nell'assemblea regionale siciliana da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento Europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della regione;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'assemblea regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi nell'assemblea regionale, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*, e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *b)* e *c)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

CAPO II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/-ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, e comunicano, possibilmente con almeno

cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può essere anche utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, l'osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/1/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/1/ER, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, e comunicano, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, l'eventuale decisione di cessazione anticipata, fatto salvo il completamento del ciclo in corso, nonché ogni altra variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/2/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/2/ER, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/3/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/3/ER, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso comitato.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, que-

stioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2, dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti qualora esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati

della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi che formula le relative proposte all'autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 24.

Ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di regioni non interessate dalla consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 11 maggio 2001

Il presidente: CHELI

01A5380

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 18 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 ,n. 537 relativo al regolamento per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professione legali;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 2000 prot. n. 514;

Viste le proposte di modifica di statuto, formulate dagli organi accademici di questo ateneo, relativamente alla istituzione della scuola di specializzazione per le professioni legali;

Visto il parere del CUN espresso, in merito, nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

lo statuto dell'Università degli studi di Messina è modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'attuale art. 323 dell'Ordinamento didattico dell'Università degli studi di Messina, relativo alla scuola di specializzazione in «Analisi e gestione della comunicazione», con scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione per le professioni legali:

Art. 324.

Scuola di specializzazione per le professioni legali

1. Presso la facoltà di giurisprudenza è istituita la scuola di specializzazione per le professioni legali, che rilascia un titolo di studio con valore legale ai sensi della vigente normativa.

2. Alla scuola verrà ammesso un numero di laureati che sarà determinato annualmente con decreto dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.

3. L'ordinamento degli studi si articola in un biennio, che prevede un primo anno comune ed un secondo suddiviso in due indirizzi: *a)* giudiziario-forense; *b)* notarile.

4. Gli insegnamenti previsti sono i seguenti:

I Anno.

1) Diritto civile;
2) Diritto processuale civile;
3) Diritto processuale penale;
4) Diritto penale;
5) Diritto commerciale;
6) Diritto amministrativo;
7) Fondamenti del diritto europeo;

8) Diritto dell'Unione europea;
9) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
10) Elementi di informatica giuridica;
11) Elementi di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
12) Elementi di economia e contabilità industriale.

Sono altresì previste attività pratiche inerenti alle discipline professionali.

II Anno (indirizzo giudiziario-forense).

1) Diritto civile;
2) Diritto processuale civile;
3) Diritto penale;
4) Diritto processuale penale;
5) Diritto amministrativo;
6) Diritto romano;
7) Diritto ecclesiastico;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto internazionale;
10) Diritto tributario;
11) Ordinamento giudiziario e forense;
12) Elementi di deontologia giudiziaria e forense;
13) Elementi di tecnica della comunicazione.

Sono altresì previste attività pratiche inerenti alle discipline professionali.

II Anno (indirizzo notarile).

1) Diritto delle persone;
2) Diritto di famiglia;
3) Diritto delle successioni;
4) Diritto di proprietà e diritti reali;
5) Diritto della pubblicità immobiliare;
6) Diritto delle obbligazioni e dei contratti;
7) Diritto dei titoli di credito;
8) Diritto delle imprese e delle società;
9) Diritto della volontaria giurisdizione;
10) Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica;
11) Diritto tributario;
12) Elementi di legislazione e deontologia notarile.

Sono altresì previste attività pratiche inerenti alle discipline professionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 18 aprile 2001

p. *Il rettore:* FERLAZZO

01A5297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8815
Yen giapponese	108,58
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,61650
Corona svedese	9,0317
Franco svizzero	1,5330
Corona islandese	88,02
Corona norvegese	8,0030
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57783
Corona ceca	34,323
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,45
Litas lituano	3,5269
Lat lettone	0,5549
Lira maltese	0,4007
Zloty polacco	3,5027
Leu romeno	25127
Tallero sloveno	217,4837
Corona slovacca	43,213
Lira turca	983000
Dollaro australiano	1,6688
Dollaro canadese	1,3540
Dollaro di Hong Kong	6,8755
Dollaro neozelandese	2,0712
Dollaro di Singapore	1,5946
Won sudcoreano	1147,71
Rand sudafricano	7,0485

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5612

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortiron»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 175 del 28 marzo 2001

Specialità medicinale: CORTIRON:

10 mg/ml soluzione iniettabile 4 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 004173011.

Società Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

24. Cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: olio di sesamo 804,63 mg - benzile benzoato 142,17 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 206 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale: FENISTIL:

Gocce 20 ml - A.I.C. n. 020124020.

Società Novartis consumer health S.p.a., s.s. Varesina, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione del periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi e l'inserimento negli stampati delle condizioni di conservazione così come di seguito specificato: «non conservare a temperatura superiore a 30° C; conservare al riparo della luce diretta (conservare il flacone nell'astuccio)».

Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica della denominazione della confezione da: gocce 20 ml a «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre trentasei mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

01A5256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clevian»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 207 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale: CLEVIAN:

Gel 50 g 1% - A.I.C. n. 027224031.

Società Aesculapius farmaceutici S.r.l., via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad OTC.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3 comma 1). I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

A.I.C. n. 027224031 «1% gel» tubo da 50 g.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 208 del 6 aprile 2001

Specialità medicinale: TAVOR:

«Expidet» 20 discoidi 1 mg - A.I.C. n. 022531103;

«Expidet» 20 discoidi 2,5 mg - A.I.C. n. 022531127.

Società Wyeth medica Ireland little Connell Newbridge - Co. Kildare (Irlanda).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: gelatina 10 mg, mannitolo 7,5 mg, sodio etil parabene eliminato, sodio etil parabene eliminato, sodio butil parabene eliminato.

Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica delle denominazioni delle seguenti confezioni:

da: «Expidet» 20 discoidi 1 mg a «Expidet 1 mg compresse orosolubili» 20 compresse;

da: «Expidet» 20 discoidi 2,5 mg a «Expidet 2,5 mg compresse orosolubili» 20 compresse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A5258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diprivan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 214 dell'11 aprile 2001

Specialità medicinale: DIPRIVAN:

«10 mg/ml emulsione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 20 ml A.I.C. n. 026114013;

«10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 026114025;

«10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 026114037;

«10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 20 ml A.I.C. n. 026114049 «sospesa»;

«10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 50 ml A.I.C. n. 026114052;

«20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 10 ml A.I.C. n. 026114064 «sospesa»;

«20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 50 ml A.I.C. n. 026114076;

«20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 026114088.

Società Astrazeneca S.p.a., palazzo Volta - via F. Sforza - 20089 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni «10 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 20 ml A.I.C. n. 026114049 e «20 mg/ml emulsione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 10 ml A.I.C. n. 026114064, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di riammissione in commercio.

01A5259

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon Advance»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 547/2001 del 2 gennaio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale GAVISCON ADVANCE e altresì sono autorizzate le variazioni concernenti la modifica dello schema posologico e la modifica del sistema conservante nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Reckitt & Colman Products Ldt Damsom Lane-Hull HU8 7DS Regno Unito.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flacone da 560 ml;

A.I.C. n. 034248094/M (in base 10) - 10P5DY (in base 32);

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1995: classe «C».

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 538/1992).

Composizione: 10 ml di sospensione contengono:

principi attivi: sodio alginato 1 g, potassio bicarbonato 0,2 g;

eccipienti: calcio carbonato, carbomer, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, saccarina sodica, aroma di finocchio, sodio idrossido, acqua depurata.

Produzione e controllo: Reckitt & Colman Products Ldt Damsom LaneHull HU8 7DS.

Confezionamento: Pharmapac UK Ltd Valley Road Business Park Bidston Wirraal UK.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi associati a reflusso gastro-esofageo, quali rigurgito acido, bruciore di stomaco (pirosi), cattiva digesione dovuta ad un reflusso dei contenuti gastrici, ad esempio: a seguito di interventi di chirurgia gastrica, come conseguenza di ernia del diaframma (iatale), durante la gravidanza o in concomitanza con esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5241

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levonelle»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 580/2001 del 7 maggio 2001

Specialità medicinale: LEVONELLE.

Confezioni:

confezione: 2 compresse in blister AL/PVC da 750 mcg;

A.I.C. n 035178019/M (in base 10), 11KKK3 (in base 32);

titolare A.I.C.: Medimpex UK Ltd Londra;

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: C.

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992 art. 5: da vendersi solo su prescrizione di ricetta medica da utilizzare una solo volta.

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione:

principio attivo: levonorgestrel 750 mcg;

eccipienti: amido di patata, amido di mais, silice colloidale anidra, gelatina, stearato di magnesio, talco, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche:

contraccezione d'emergenza da utilizzare entro 72 ore da un rapporto sessuale non protetto o nel quale il metodo contraccettivo impiegato è risultato difettoso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5254

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica

L'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 5 aprile 2001, sono stati approvati gli emendamenti nn. 32-1, 40-24 e 42-17 al Regolamento tecnico ENAC.

Gli emendamenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'Ente ai sottoscrittori di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta. Copie degli emendamenti possono essere ottenuti presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche.

Per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06441851.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che, nella riunione del consiglio di amministrazione del 19 marzo 2001, è stata emendata la «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio o di rinnovo di licenze di pilotaggio».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente ai sottoscrittori di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche.

Per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06441851.

01A5401 - 01A5402

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della società «Consorzio acqua potabile Santa Margherita - Soc. coop. a r.l.», in Santa Margherita di Ala

Con deliberazione n. 532 del 18 aprile 2001, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della società «Consorzio acqua potabile Santa Margherita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Santa Margherita di Ala, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, e nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Zandonella Maiucco Lucia con studio in Trento, via San Martino, 4, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

01A5253

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata corrige riguardante il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77 recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2001).

Nell'avviso di errata corrige citato in epigrafe pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel terzo periodo, dove è scritto: «...in base al presunto *mercato* rispetto delle condizioni...», leggasi: «...in base al presunto *mancato* rispetto delle condizioni...» e al quarto periodo, dove è scritto: «...e di blocco selettivo di *chiamate* sono definiti nell'allegato V, parte *1*», leggasi: «...e di blocco selettivo di *chiamata* sono definiti nell'allegato V, parte *I*».

01A5472

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità, n. 95 del 28 marzo 2001, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 70, prima colonna, dove è scritto: «*INDUSTATIN* SOLUZIONE», leggasi: «*IDUSTATIN* SOLUZIONE», ed ovunque compaia la dizione «Sanofi - Synthelabo *S.p.a.* Ctra. La Batlloria a Hostalric, Km 1.4, Riells *I* Viabrea (Gerona) Spagna», leggasi: «Sanofi - Synthelabo *S.A.* Ctra. La Batlloria a Hostalric, Km 1.4, Riells *i* Viabrea (Gerona) Spagna».

01A5505

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651114/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77